

Decreto Pres. Cons. Ministri 29 gennaio 2025**Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 - MUD.**

emanato/a da: **Presidente del Consiglio dei Ministri**

e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana del 28 febbraio 2025, n. 49**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, rubricato «Modello unico di dichiarazione», secondo cui, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite norme finalizzate a individuare le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che prevedono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, ai fini della predisposizione del modello unico di dichiarazione;

Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo cui, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione;

Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato art. 6, comma 1, della predetta legge n. 70 del 1994, ha come riferimento gli «obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», che contiene, tra l'altro, la disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonché alle firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo I della Parte IV ove sono stabiliti gli obblighi per la tracciabilità dei rifiuti, nonché il Titolo II della medesima Parte IV, relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio;

Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l'obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, con le modalità disposte dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 di «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 di «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche;

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», che introduce disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante «Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, recante «Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;

Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»;

Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/92 della Commissione del 21 gennaio 2022, recante «Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati»;

Vista la decisione n. 2001/753/CE della Commissione del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione n. 2005/270/CE della Commissione del 22 marzo 2005, come modificata con decisione di esecuzione n. 2018/896 della Commissione del 19 giugno 2018, che stabilisce le tabelle relative al sistema

di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la decisione n. 2005/293/CE della Commissione del 1° aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione n. 2009/851/CE della Commissione del 25 novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini dell'attività di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;

Vista la decisione n. 2011/753/UE della Commissione del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22 che adotta il «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 28 marzo 2018, n. 69, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Vista la decisione delegata (UE) n. 2019/1597 del 3 maggio 2019 che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1885 della Commissione del 6 novembre 2019, che stabilisce norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alle discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva 1999/31/CE del Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019, che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C (2012) 2384 della Commissione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/2193 della Commissione del 17 dicembre 2019, che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 maggio 2019, n. 62, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 31 marzo 2020, n. 78, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 184-ter del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 22 settembre 2020, n. 188 che adotta il «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/1752, recante «Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande»;

Vista la delibera ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, recante «Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»;

Vista la delibera ARERA del 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/Rif, recante «Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)»;

Vista la determina ARERA del 4 novembre 2021, n. 2 DRIF/2021, recante «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»;

Vista la determina ARERA del 6 novembre 2023, n. 1 DTAC/2023, recante «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif»;

Vista la deliberazione ARERA del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/Rif, recante «Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 10548, n. 10550, n. 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità n. 363/2021/R/Rif, e ulteriori disposizioni attuative»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2024, recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 27 settembre 2022, n. 152 recante il «Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 354 del 30 ottobre 2023, che al fine di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, nonché di rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione del 31 maggio 2021, definisce il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio;

Vista la nota n. 21456 del 22 luglio 2024, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto al Ministero dell'interno, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, all'ISPRA e all'Unioncamere di comunicare se ritenessero necessario, ovvero opportuno, apportare modifiche ed integrazioni al vigente modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

Vista la nota n. 216782 del 26 novembre 2024 e la successiva nota di parziale rettifica n. 218341 del 28 novembre 2024, con le quali il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso una

proposta di versione aggiornata del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

Considerata la necessità di adottare, per l'anno 2025, un nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello vigente, come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione delle più recenti normative;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, nonché l'Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano è stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento.

Il presente provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:

1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

1 Soggetti obbligati

La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (di seguito denominato MUD), alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata Camera di commercio o C.C.I.A.A.) competente sul territorio in cui è insediata l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la Sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce. Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

1.1 Comunicazione rifiuti

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD - Comunicazione Rifiuti sono individuati dalla normativa seguente:

- dall'articolo 189, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni
- dall'articolo 4, comma 8, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

Sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6 dell'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

1.2 Comunicazione veicoli fuori uso

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD - Comunicazione Veicoli Fuori Uso, con riferimento ai veicoli di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 209/2003 e successive modificazioni, sono individuati dalla normativa seguente:

- dall'articolo 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 209/2003 e successive modificazioni
- dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 209/2003 e successive modificazioni

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Importante

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche altri veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 dovrà:

> compilare la Comunicazione Rifiuti per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003

> compilare la Comunicazione Veicoli Fuori Uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003

I soggetti che effettuano esclusivamente l'attività di trasporto di veicoli fuori uso dovranno presentare la Comunicazione Rifiuti

1.3 Comunicazione imballaggi

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD - Comunicazione imballaggi sono così individuati

1.3.1 Sezione Consorzi

I soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 189 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 alla presentazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi sono individuati dall'articolo 220, comma 2 del medesimo decreto:

- il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del D.Lgs. 152/2006;
- i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/2006, per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.

Questi soggetti comunicano annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

I soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/2006, inviano contestualmente la comunicazione al Consorzio nazionale imballaggi.

Il CONAI comunica i dati relativi alle borse di plastica in materiale leggero immesse sul mercato ai sensi dell'art. 220-bis del D.Lgs. 152/2006.

1.3.2 Sezione Gestori rifiuti di imballaggio

Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori di rifiuti di imballaggio gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche intercorse.

Importante

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante svolga attività di gestione di rifiuti diversi da quelli di imballaggio deve:

- *Compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti diversi dai rifiuti di imballaggio;*
- *Compilare la Comunicazione Imballaggi-Sezione gestori rifiuti di imballaggio per rifiuti da imballaggio.*

1.4 Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

La comunicazione relativa ai RAEE riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 49/2014 e successive modificazioni. Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai RAEE tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 e successive modificazioni.

I RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 e successive modificazioni sono quelli derivanti dalle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), con dettaglio sui pannelli fotovoltaici,

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm),
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Importante

nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 deve:

- > compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014;
- > compilare la Comunicazione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

1.5 Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD - Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione sono individuati dall'articolo 189, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Rientrano nella definizione di rifiuto urbano, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b) ter punto 2), i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Sono tenuti alla presentazione di questa sezione anche i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 189, che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis, limitatamente a tali tipologie. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata tali soggetti faranno riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD.

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetti da questo delegati) comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
- f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita ai sensi dell'articolo 189 comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall'art. 12 comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 49/2014.

I soggetti che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis, limitatamente a tali tipologie comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche;
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- c) l'elenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccolti i rifiuti.

1.6 Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

In base all'articolo 29 c. 6 del D.Lgs. 49/2014 i produttori si impegnano a comunicare i dati contenuti nell'Allegato X al medesimo Decreto Legislativo al fine di consentire al Comitato di Vigilanza e Controllo l'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 35 c.1 lettera b) e c) del D.Lgs. 49/2014. L'articolo 6 del D.M. 185/2007 prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 70/1994 che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge.

È tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014:

- 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
- 3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- 4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente ai sensi dell'ad 7 comma 3 del D.M. 185/2007.

2 Struttura

La struttura del MUD è riportata nel seguente schema:

SEZIONE ANAGRAFICA	Scheda SA1	(per tutte le Sezioni, tranne la Comunicazione Rifiuti Semplificata)
	Scheda Autorizzazioni	Per i soli soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione dei rifiuti
	Scheda Riciclaggio	Per i soli soggetti che effettuano il riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio
COMUNICAZIONE RIFIUTI		
Sezione Rifiuti	Scheda Rifiuti	Moduli RT, RE, DR, TE, MG
	Scheda Materiali	.
Sezione Intermediazione	Scheda INT- Intermediazione	Moduli UO e UD
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO	Scheda AUT - Autodemolitore	Moduli RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC
	Scheda ROT - Rottamatore	
	Scheda FRA - Frantumatore	
COMUNICAZIONE IMBALLAGGI		
Sezione Consorzi	Scheda SRIU, SMAT, STIP, SBOP	.
	Scheda CONS	Moduli UO-CONS e DR - CONS
Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio	Scheda IMB	Moduli RT-IMB, DR-IMB, TE-IMB, MG IMB
COMUNICAZIONE RAEE	Scheda CR RAEE - Centri di raccolta	Moduli RT-RAEE, DR-RAEE, TE-RAEE, MG RAEE

	Scheda TRA-RAEEImpianti di trattamento	
COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE elettriche ed elettroniche	Scheda IMM-AEE	Modulo DR-AEE
	Scheda RTOT-SCF	
	Scheda R-PROD	
COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI e raccolti in convenzione	Scheda RU	Moduli CS, DR - U, RT-CONV, RT-NonPub
	Scheda CG	Modulo MDCR

Il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla Sezione Anagrafica, solo le Sezioni, ed all'interno di queste le Schede ed i Moduli, inerenti la propria attività.

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono adempiere all'obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata.

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD se non hanno effettuato, nell'anno di riferimento, alcuna delle attività per le quali è prevista la presentazione non devono presentare un MUD in bianco.

2.1 Codifiche

Ai fini della compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale vengono utilizzate le seguenti codifiche e classificazioni:

2.1.1 Classificazione dei rifiuti

I rifiuti devono essere identificati utilizzando la codifica europea CER di cui alla Decisione della Commissione 2014/955/CE del 18 dicembre 2014, riportata all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Per i rifiuti pericolosi non deve essere riportato il segno grafico dell'asterisco. La codifica europea CER individua 20 gruppi di rifiuti, con i relativi sottogruppi, e contrassegna ogni rifiuto con un codice di sei cifre raggruppate a coppie "aa bb cc"; dove le coppie "aa" e "bb" indicano rispettivamente gruppo e sottogruppo e solo la coppia "cc" identifica il rifiuto specifico. Ne consegue che l'individuazione di un rifiuto può essere tale solo se effettuata tramite un codice che contenga le tre coppie di cifre diverse da zero (00).

2.1.2 Classificazione ISTAT

Le attività economiche delle imprese devono essere classificate utilizzando la classificazione delle attività economiche ATECO pubblicata ed aggiornata da ISTAT ed in vigore nell'anno di riferimento della dichiarazione.

2.1.3 Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti

I rifiuti esportati devono essere classificati in base al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e successive modificazioni.

2.2 Approssimazioni

Tutte le quantità numeriche riportate nella dichiarazione devono essere espresse nelle unità di misura indicate nelle istruzioni e nella modulistica. Ove necessario approssimare alla seconda o alla terza cifra decimale arrotondandole all'unità superiore se la terza o la quarta cifra decimale sono superiori a 5 (es. 22,516 diventa 22,52 e 22,4515 diventa 22,451).

3 Presentazione

3.1 Modalità

Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l'Unità Locale dichiarante, con le modalità sotto indicate:

<u>Chi</u>	<u>Cosa</u>	<u>Come</u>
Produttori		
Produttori iniziali che, nella propria Unità Locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono i rifiuti in Italia	Comunicazione Rifiuti Semplificata <i>Oppure</i> Comunicazione Rifiuti	Invio via PEC della modulistica generata dal sistema di compilazione Trasmissione telematica
Altri produttori iniziali e nuovi produttori	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
Gestori (ricuperatori, trasportatori, compresi i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, smaltitori)	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
	Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta)	
	Comunicazione Imballaggi - Sezionegestori rifiuti di imballaggio (se dovuta)	
	Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche elettroniche (se dovuta)	
Intermediari o commercianti senza detenzione	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
Conai o altri soggetti di cui all'articolo 220, comma 2	Comunicazione imballaggi - SezioneConsorzi	Trasmissione telematica
Soggetti responsabili del servizio digestione integrata dei rifiuti urbani	Comunicazione rifiuti urbani e i raccolti in convenzione	- Trasmissione Telematica - Invio via PEC della modulistica generata dal sistema di compilazione
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento	Comunicazione AEE	Trasmissione Telematica

3.2 Comunicazione rifiuti semplificata

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2.

Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:

1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale <https://mudsemplificato.ecocerved.it/> ottenendo così il file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata.
2. Firmare con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo e trasformarla in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l'invio a mezzo posta elettronica certificata.
3. Predisporre un unico file in formato PDF che dovrà contenere:
 - a. La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,

- b. La copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
 - c. La copia del documento di identità del sottoscrittore.
4. Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d'identità.
5. Trasmettere via PEC all'indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto. Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
- La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.
- La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

3.3 Comunicazioni con obbligo di trasmissione telematica

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica

3.3.1 Comunicazione Rifiuti

3.3.2 Comunicazione Veicoli fuori uso

3.3.3 Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.

3.3. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito <https://www.mudtelematico.it>.

In Allegato 3 al presente decreto è riportata, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione.

Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4.

Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere o con altri software che rispettino le specifiche dell'Allegato 4.

Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici o con modulistica non conforme a quella vigente.

Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono rese disponibili anche tramite i siti Internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (<https://www.mimit.gov.it/it>), del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mase.gov.it>), dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) (<https://www.isprambiente.gov.it>), dell'Unioncamere (<https://www.unioncamere.gov.it>), di Infocamere (<https://www.infocamere.it>) e di Ecocerved (<https://www.ecocerved.it>).

Il Consorzio Nazionale degli imballaggi e i soggetti di cui all'articolo 221 comma 3, lettere a) e c) presentano la comunicazione alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando il sito <https://www.mudtelematico.it>.

3.3.5 Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani, devono compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito <https://www.mudcomuni.it> predisposto da Unioncamere. In allegato 3 al presente decreto è riportato, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, un modello facsimile della comunicazione.

Questo modello non può essere utilizzato per trasmettere la dichiarazione.

I dichiaranti, dopo aver compilato la comunicazione via telematica, devono trasmetterla alla Camera di commercio competente per territorio: la trasmissione può avvenire via PEC o via telematica.

I dichiaranti possono utilizzare un Web Service per consentire l'inserimento all'interno del portale www.mudcomuni.it, dei dati relativi alla raccolta e al conferimento di rifiuti urbani e raccolti in convenzione, che il dichiarante ha già inserito nei propri sistemi informativi nel corso della gestione alla quale la comunicazione MUD annuale fa riferimento: sul sito sono riportate le specifiche istruzioni.

3.3.5.1 Trasmissione telematica

I dichiaranti possono trasmettere via telematica la dichiarazione prodotta all'interno del sito <https://www.mudcomuni.it>.

A questo fine debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, così come dettagliato al successivo punto 3.5.

Il pagamento viene effettuato con le modalità di cui al successivo punto 3.6.

3.3.5.2 Spedizione via PEC

I soggetti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento del diritto di segreteria adempiono all'obbligo con la procedura di seguito descritta:

1. Compilare la Comunicazione inserendo i dati nel portale <https://www.mudcomuni.it>.
2. Stampare la Sezione anagrafica prodotta automaticamente dalla procedura sul sito <https://www.mudcomuni.it>
3. Firmare con firma autografa la Sezione Anagrafica in formato documento cartaceo e trasformarla in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l'invio a mezzo posta elettronica certificata.
4. Predisporre un unico file in formato PDF che dovrà contenere:
 - a) La copia della Sezione Anagrafica firmata dal dichiarante,
 - b) La copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
 - c) La copia del documento di identità del sottoscrittore.
 - d) Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d'identità.
5. Trasmettere via PEC all'indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto.

Ogni PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale dell'ente dichiarante.

La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

3.3.6 Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

La compilazione della Comunicazione deve avvenire esclusivamente via telematica.

In allegato 3 al presente decreto è riportato, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, lo schema di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica.

Lo schema riportato in allegato 3 non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione.

L'accesso alla scrivania telematica per la compilazione della comunicazione annuale avviene tramite il sito <https://www.registroaee.it>.

Nel momento in cui si effettua l'accesso alla scrivania telematica è necessario disporre del dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione valido e intestato al legale rappresentante.

In assenza del dispositivo non sarà possibile accedere al Registro AEE ed effettuare la comunicazione. Sul sito <https://www.registroaee.it> sono disponibili le istruzioni dettagliate per l'accesso al sistema telematico.

3.4 Strumenti per la compilazione e trasmissione

L'Unioncamere provvede a predisporre:

- Prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- Prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.

Entrambi i prodotti informatici di cui sopra verranno diffusi gratuitamente dalle Camere di commercio e saranno disponibili anche tramite i siti Internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

(<https://www.mimit.gov.it>), del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

(<https://www.mase.gov.it>), dell'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

(<https://www.isprambiente.gov.it>), dell'Unioncamere (<https://www.unioncamere.gov.it>), di Infocamere

(<https://www.infocamere.it>) e di Ecocerved (<https://www.ecocerved.it>).

L'Unioncamere provvede a mettere a disposizione dei dichiaranti:

- > Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://www.mudtelematico.it>, per la trasmissione delle Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, Imballaggi.
- > Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://www.mudcomuni.it> per la compilazione e trasmissione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.
- > Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://www.registroaee.it>, per la compilazione e trasmissione della Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- > Portale telematico, accessibile tramite il sito <https://mudsemplificato.ecocerved.it> per la compilazione della Comunicazione semplificata.

3.5 Certificato di firma digitale

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale valido al momento dell'invio.

Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi. Il file trasmesso via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

3.6 Versamento del diritto di segreteria

La Legge 70/1994 prevede il versamento di un diritto di segreteria alla Camera di commercio per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge medesima. Tale diritto è fissato con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Deve essere versato un diritto di segreteria per ogni Unità Locale che presenta una delle Comunicazioni di cui al presente decreto.

3.6.1 Comunicazione semplificata

Il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio deve essere versato attraverso il circuito dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione, PagoPa.

3.6.2 In caso di trasmissione telematica

Il pagamento deve essere effettuato mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri quali carta di credito o altri sistemi di pagamento messi a disposizione dalle Camere di commercio o attraverso il circuito dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione, PagoPa.

Il compilatore (soggetto che presenta la dichiarazione per conto dei dichiaranti) effettua il versamento dei diritti di segreteria relativo all'insieme dei MUD presentati, per ciascuna trasmissione telematica, in un'unica soluzione, per un importo pari alla somma dell'importo dei diritti di ogni singolo MUD contenuto nella dichiarazione multipla.

Non è dovuto il diritto per la presentazione della Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3.7 Modifiche o integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione rifiuti possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione rifiuti completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le medesime modalità utilizzate per la prima comunicazione. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4 Comunicazione rifiuti semplificata

La Comunicazione Rifiuti Semplificata è composta di quattro fogli: SRS 1, SRS 2, SRS 3, SR54. Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la Scheda Rifiuti semplificata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- > Sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
- > I rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- > Per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
- > Conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

La comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da:

- > Gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto)
- > Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (p.es. producono fuori dall'unità locale o conferiscono all'estero o trasportano rifiuti da essi prodotti)
- > Soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti

4.1 Dati anagrafici

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

Anno. Riportare l'anno cui si riferisce la dichiarazione (nel seguito denominato anno di riferimento), ossia l'anno precedente all'anno di presentazione del MUD.

Annula e sostituisce. Qualora la dichiarazione venga inviata in sostituzione di una precedentemente trasmessa, il dichiarante dovrà barrare l'apposita casella ed indicare la data in cui ha trasmesso la dichiarazione originaria.

Ragione sociale. Riportare per esteso la Ragione Sociale del dichiarante.

Sede Unità locale. Per **unità locale** si intende la sede presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti oggetto della dichiarazione.

Numero iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA). Riportare il numero di iscrizione al Repertorio notizie Economiche ed Amministrative dell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Nel caso di soggetti non iscritti al Registro Imprese il dato non va compilato.

Indirizzo Riportare l'indirizzo completo dell'unità locale del soggetto dichiarante cui si riferisce la dichiarazione:

- **Provincia.** Provincia dell'unità locale relativa alla dichiarazione.
- **Comune.** Comune dell'unità locale relativa alla dichiarazione.
- **Via, N. civico, CAP, Prefisso e N. telefonico.** Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso dell'unità locale relativa alla dichiarazione.

Codice ISTAT attività. Riportare il codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale. **Totale addetti unità locale.** Riportare il numero medio degli addetti dell'unità locale nel corso dell'anno di riferimento.

Mesi di attività. Riportare il numero di mesi relativi all'anno di riferimento nei quali il dichiarante ha operato nell'unità locale (es. se ha operato per tutto l'anno di riferimento indicare 12, se ha operato a partire da ottobre indicare 3, ecc.).

Legale rappresentante o suo delegato. Riportare per esteso Cognome e Nome del Legale Rappresentante che firma la dichiarazione o di altro soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa o dell'ente dichiarante, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti.

Firma. La dichiarazione va firmata dal Legale Rappresentante o da un suo delegato alla firma, il cui cognome e nome devono essere riportati alle righe precedenti.

Data. Riportare la data di compilazione della dichiarazione, nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno).

Importante

Il numero di addetti dell'Unità Locale è un dato che ha valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità Locale dichiarante. Tale dato non va confuso con il numero dei dipendenti dell'impresa in base alla quale,

come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, viene determinato l'obbligo di presentazione del MUD.

Il numero di dipendenti corrisponde al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione.

Per quanto concerne il calcolo, il numero dei dipendenti deve essere calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.

4.2 Dati quantitativi

Le schede SRS 1, SRS 2, SRS 3 e SRS 4 consentono di inserire fino a 7 rifiuti prodotti, con i dati sotto riportati:

4.2.1 Prodotto nell'unità locale

Codice rifiuto. Riportare il codice del rifiuto cui si riferisce la Scheda; tale codice si individua nell'elenco europeodei rifiuti.

Stato fisico. Barrare la casella corrispondente allo stato fisico del rifiuto dichiarato.

Quantità prodotta. Riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando lacasella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

4.2.2. Giacenza presso il produttore al 31/12

Questa parte della Comunicazione Rifiuti Semplificata deve essere compilata per indicare la quantità di rifiuto che il produttore ha prodotto nell'anno di riferimento e che, al 31/12, non ha ancora avviato al recupero o allo smaltimento e tiene quindi in giacenza presso il sito dichiarante.

Il dato della giacenza deriva dalla somma della quantità di rifiuto in giacenza al 31/12 dell'anno precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione più la quantità prodotta nell'anno di riferimento detratte le quantità awiate al recupero o allo smaltimento nell'anno di riferimento.

Il produttore dovrà distinguere la quantità in giacenza, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della compilazione del MUD, separando i rifiuti tenuti in giacenza in attesa di essere avviati a recupero da quelli da avviare a smaltimento.

4.2.3 Trasportatori

Elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto. Va compilato, per i rifiuti in uscita dall'unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto in oggetto a terzi tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto (vettori), ovvero soggetti diversi dal destinatario.

Trasportatore. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) e la ragione sociale del trasportatore.

Importante

Possono essere riportati fino a tre trasportatori per ogni rifiuto.

4.2.4 Destinazione del rifiuto

Destinazione del rifiuto. Va compilato solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto in oggetto a terzi o ad un'altra unità locale dello stesso dichiarante per attività di recupero o smaltimento.

Va indicato un destinatario del rifiuto:

- per ogni unità locale di destinazione del rifiuto;

Soggetto destinatario del rifiuto. Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto ();
- ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto.

Sede impianto di destinazione Riportare nel seguito:

- Indirizzo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto (Provincia, Comune, C.A.P.);

Quantità conferita nell'anno. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede sopraindicata nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

Importante

Possono essere riportati fino a tre destinatari per rifiuto

5 Sezione anagrafica

5.1 Scheda anagrafica

La Scheda Anagrafica va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione della Comunicazione MUD per fornire le informazioni che consentono di identificare il soggetto dichiarante.

L'unica eccezione è rappresentata dai soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali; tali soggetti possono presentare la Comunicazione Rifiuti Semplificata.

In testa alla Scheda, nei campi predisposti, vanno riportati i seguenti dati:

Anno. Riportare l'anno cui si riferisce la dichiarazione (nel seguito denominato anno di riferimento), ossia l'anno precedente all'anno di presentazione del MUD.

Annula e sostituisce: qualora la dichiarazione venga inviata in sostituzione di una precedentemente trasmessa, il dichiarante dovrà barrare l'apposita casella ed indicare la data in cui ha trasmesso (tramite PEC o via telematica) la dichiarazione originaria.

5.1.1 Dati anagrafici

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante; serve a riferire univocamente al dichiarante tutte le Comunicazioni, Sezioni, Schede e Moduli compilati.

Nome o ragione sociale. Riportare per esteso il Nome o la Ragione Sociale del dichiarante; se il soggetto dichiarante è un Comune, riportare il nome del Comune.

5.1.2 Unità Locale

Va indicata l'unità locale presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo).

L'unità locale coincide con la sede legale nei seguenti casi:

- soggetti che svolgono attività di solo trasporto;
- attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

Per unità locale si intende altresì la sede di un impianto di smaltimento, recupero/smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale.

Importante

Per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture di cui all'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006, l'unità locale coincide con il luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del medesimo all'articolo 230 del D.Lgs. 152/2006.

Per le attività di bonifica di cui all'articolo 240 comma 1 lettere m) o) e p) del D.Lgs. 152/2006 (attività di bonifica di siti contaminati) la dichiarazione va presentata con riferimento al sito oggetto dell'intervento.

Numero iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA). Riportare il numero di iscrizione al Repertorio notizie Economiche ed Amministrative dell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese ed al REA, e quindi non vi sono iscritti, non devono compilare questa voce.

Indirizzo completo dell'unità locale del soggetto dichiarante cui si riferisce la dichiarazione:

- Provincia. Provincia dell'unità locale relativa alla dichiarazione.
- Comune. Comune dell'unità locale relativa alla dichiarazione.
- Via, N. civico, CAP, Prefisso e N. telefonico. Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso dell'unità locale relativa alla dichiarazione.

Codice ISTAT attività. Riportare il codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale.

Totale addetti unità locale. Riportare il numero medio degli addetti dell'unità locale dichiarante nel corso dell'anno di riferimento

Mesi di attività. Riportare il numero di mesi relativi all'anno di riferimento nei quali il dichiarante ha operato nell'unità locale (es. se ha operato per tutto l'anno di riferimento riportate 12, se ha operato a partire da ottobre riportare 3, ecc.).

Il **numero di addetti** dell'Unità Locale è un dato che ha valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità Locale dichiarante.

Tale dato non va confuso con il numero dei dipendenti dell'impresa in base alla quale, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, viene determinato l'obbligo di presentazione del MUD.

Il numero di dipendenti corrisponde al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione.

Per quanto concerne il calcolo, il numero dei dipendenti deve essere calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.

5.1.3 Sede Legale

Riportare l'indirizzo completo della sede legale del dichiarante:

Provincia. Provincia della sede legale del dichiarante;

Comune. Comune della sede legale del dichiarante;

Via, N. civico, CAP, Prefisso e N. telefonico. Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso della sede legale del dichiarante.

5.1.4 Firma

Legale Rappresentante o suo delegato. Riportare per esteso cognome e nome del Legale rappresentante o di altro soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa o dell'ente dichiarante, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti.

Firma. La scheda deve essere firmata con firma digitale ed inviata via telematica. Il certificato di firma digitale può essere intestato al soggetto identificato al punto precedente, che rimane responsabile del contenuto della dichiarazione, oppure ad altri soggetti in possesso di firma digitale, sulla base di espressa delega scritta.

Data. Riportare la data di compilazione della dichiarazione, nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno).

5.2 Scheda autorizzazioni

La scheda Rifiuti va compilata da tutti soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti.

5.2.1 Autorizzazioni

Per ogni autorizzazione, attraverso la scheda AUT, dovranno essere comunicate le seguenti informazioni:

5.2.1.1 Numero o estremi identificanti l'autorizzazione.

Il dichiarante dovrà indicare gli estremi (o il numero) dell'autorizzazione o dell'atto di iscrizione nel caso di comunicazione in "Procedura Semplificata".

5.2.1.2 Data di rilascio.

Il dichiarante dovrà indicare la data di rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della comunicazione nel caso di "Procedura Semplificata", oppure dell'ultimo rinnovo della stessa.

Qualora per una medesima operazione di smaltimento/recupero di rifiuti siano state rilasciate dalle competenti autorità più autorizzazioni in tempi diversi, riportare come data di autorizzazione la più recente.

5.2.1.3 Data di scadenza.

Il dichiarante dovrà indicare la data di scadenza dell'autorizzazione o della comunicazione.

5.2.1.4 Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il dichiarante dovrà indicare l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione. I valori ammessi sono [1] Provincia, [2] Regione, [3] Ministero Ambiente.

Nel caso in cui l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione sia diverso da quelli previsti il dichiarante dovrà indicare l'ente originario titolare della funzione di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, che esercita le proprie funzioni attraverso altra amministrazione.

5.2.1.5 Tipo di autorizzazione.

Il dichiarante dovrà indicare se le operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti sono effettuate ai sensi:

[1] Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

[2] Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili - Art. 208 c.15 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

[3] Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt. 110 e 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

[4] Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - Art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

[5] Autorizzazione Integrata Ambientale - Art. 29-ter e Art. 213 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

[6] Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - Artt. 214-216 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e autorizzazione unica ambientale (AUA) - DPR 13 marzo 2013, n. 59

Il dichiarante dovrà barrare l'apposita casella se trattasi di rinnovo mediante autocertificazione per azienda dotata di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (art. 209 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

5.2.1.6 Attività autorizzata.

Nel caso di attività di recupero il dichiarante indicherà l'attività codificata con i codici da R1 a R13. Nel caso di attività di smaltimento il dichiarante indicherà l'attività codificata con i codici da D1 a D15.

Nel caso di autorizzazioni che contengano attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del comma 3 art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 è necessario barrare la relativa casella.

Nel caso in cui l'autorizzazione rilasciata all'impresa non riporti esplicitamente l'attività autorizzata attraverso i codici previsti, il dichiarante dovrà indicare il codice della relativa operazione alla quale nel

modulo MG ha attribuito le quantità trattate.

5.2.1.7 Gestione RAEE o VFU

Se l'autorizzazione è rilasciata per operazioni di smaltimento o recupero di veicoli fuori uso o rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, il dichiarante, oltre a comunicare le informazioni sopra esposte, dovrà barrare la relativa casella.

5.2.1.8 Quantità autorizzata complessiva

I gestori degli impianti, oltre a compilare la Comunicazione Rifiuti per comunicare le quantità di rifiuti ricevute e trattate, dovranno indicare nello specifico riquadro della scheda AUT, la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata espressa in tonnellate anno, distinta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Qualora non fosse possibile risalire alla capacità di trattamento degli impianti distinta per i rifiuti non pericolosi e pericolosi, è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, che tenga conto delle informazioni contenute nell'atto autorizzativo

In ogni caso il dichiarante dovrà indicare se tratta rifiuti pericolosi o non pericolosi barrando la relativa casella.

5.2.1.9 Impianti di incenerimento e coincenerimento

Esclusivamente per gli impianti autorizzati all'attività di incenerimento e coincenerimento, è necessario barrare anche la cella relativa al tipo di impianto e qualificare impianto e qualificare in modo distinto per ciascuna tipologia di impianto le diverse Capacità

Qualora non fosse possibile risalire alla capacità di trattamento degli impianti di incenerimento e coincenerimento distinta per i rifiuti non pericolosi e pericolosi, è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, che tenga conto delle informazioni contenute nell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art. 237-sexies, comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a), del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Si ricorda che, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006:

impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento (articolo 237-ter), comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/2006);

impianto di coincenerimento: qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 237-ter) del D.Lgs. 152/2006.

5.2.2 Capacità residua della discarica

I gestori di impianti di discarica dovranno indicare, per ogni categoria, la capacità residua complessiva della discarica, espressa in metri cubi, al 31/12 dell'anno solare precedente a quello della dichiarazione.

Nel caso in cui nella stessa Unità Locale siano presenti più impianti, il dichiarante dovrà barrare la casella corrispondente alla categoria e indicare la capacità residua per ciascun impianto.

5.2.3 Certificazioni

Certificazione EMAS. Se il dichiarante possiede la certificazione ai sensi del Regolamento Ce 1221/2009 (certificazione EMAS) deve riportare la data di registrazione ed il numero di registrazione.

Certificazione ISO 14000. Se il dichiarante possiede la certificazione ISO 14000 indicare la data di ultima emissione.

5.3 Scheda riciclaggio

La scheda va compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana e, nello specifico, sulle frazioni merceologiche e relativi codici EER riportati nella scheda stessa e che, per effetto di tali operazioni, generano end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze.

Ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettere q) ed u) del Igs. n. 152/2006 la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio sono così definite:

> "preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

> riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"

Tenuto conto di quanto riportato dalle definizioni del D.Lgs. n. 152/2006, dall'allegato I alla decisione 2019/1004/UE e dall'allegato II della decisione 2005/270/CE, così come modificata dalla decisione 2019/665/UE, per alcune frazioni merceologiche, individuate dalla scheda, l'operazione di riciclaggio finale si intende quella che porta alla produzione dei seguenti materiali:

Frazione merceologica	Materiale ottenuto dall'operazione di riciclaggio finale
Vetro	Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, isolanti a base di vetro e materiali da costruzione
Plastica	Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pelletizzazione, estrusione o stampaggio. Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale
Carta e cartone	Carta cernita che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in un'operazione di riduzione in pasta
Legno	Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari. Legno cernito che è immesso in un'operazione di compostaggio
Metalli	Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli
Prodotti tessili	Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli

Per la frazione organica l'operazione di riciclaggio finale si intende l'immissione dei rifiuti, a valle dei trattamenti preliminari, nell'operazione di compostaggio o digestione anaerobica.

Per le altre frazioni previste dalla scheda l'operazione finale di riciclaggio è quella da cui vengono prodotti end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze.

Nota bene: la scheda non va compilata nel caso in cui il trattamento produca prodotti/materiali destinati ad essere utilizzati come combustibili o come altri mezzi per produrre energia, o ad incenerimento, o da utilizzare in riempimenti o da avviare allo smaltimento in discarica

5.3.1 Informazioni da fornire

5.3.1.1 Frazioni oggetto della scheda riciclaggio

Per ognuna delle frazioni elencate deve essere compilata una scheda riciclaggio.

La scheda va compilata solo se il soggetto effettua operazioni di riciclaggio finale e/o preparazione per il riutilizzo di almeno una delle frazioni e uno dei codici **EER** riportati nella scheda stessa e se i rifiuti avviati a tali operazioni sono rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio, in quest'ultimo caso sia di provenienza urbana che non urbana. Ai fini della compilazione della scheda, per rifiuti urbani e rifiuti di imballaggio si intendono anche i rifiuti provenienti da precedenti trattamenti dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio che hanno determinato una modifica del codice EER. Infatti, i rifiuti trattati possono essere codificati come urbani (capitolo 20 e 1501) o come imballaggi (1501) ma possono essere codificati anche con codici di altri capitoli (in particolare 19), qualora provengano da impianti che hanno già effettuato un pretrattamento dei rifiuti urbani e/o degli imballaggi.

Ad esempio, se il soggetto effettua l'operazione di riciclaggio finale di imballaggi metallici da cui si ottengono metalli che non devono subire ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace ma tali imballaggi provengono da un altro pretrattamento che ha comportato un cambiamento del codice EER da 150104 in, ad esempio, 191202, tali rifiuti dovranno essere comunque conteggiati tra la quota relativa agli imballaggi e, nel caso in cui il rifiuto provenga dalla raccolta dei rifiuti urbani, anche in quella dei rifiuti urbani.

5.3.1.2 Operazioni di riciclaggio

Per ogni frazione indicata riportare la/le operazione/i di riciclaggio effettuata/e dal soggetto.

5.3.2 Rifiuti urbani

A meno che il soggetto non gestisca solo rifiuti di provenienza urbana la compilazione di questa sezione della scheda può essere effettuata ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

In questa sezione della scheda vanno inseriti i dati relativi ai soli rifiuti urbani, tra i quali vanno considerati, qualora presenti, anche i rifiuti provenienti da pretrattamenti dei rifiuti urbani condotti presso altri impianti e che, a seguito di tali pretrattamenti, hanno subito un cambiamento del codice EER. Ad esempio, un impianto può ricevere rifiuti in plastica da uno o più impianti che hanno attuato una preselezione di rifiuti costituiti in parte o totalmente da rifiuti urbani. I rifiuti urbani in entrata all'impianto potrebbero essere quindi classificati, pur derivando da un trattamento di rifiuti urbani, non solo con i codici tipicamente utilizzati per questi rifiuti (150102 e/o 200139) ma anche con il codice 191204.

Va rilevato che i rifiuti di imballaggio provenienti da superfici pubbliche, ossia dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vanno ricompresi sia nella quota dei rifiuti urbani che in quella dei rifiuti di imballaggio. I rifiuti di imballaggio da superfici private, ossia non provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono invece ricompresi nei quantitativi di rifiuti di imballaggio ma non in quelli dei rifiuti urbani.

5.3.2.1 Quantità totale di rifiuto trattata nell'anno

Per ogni frazione gestita riportare il quantitativo complessivo di rifiuti urbani trattato dal soggetto.

A meno che il soggetto non gestisca solo rifiuti di provenienza urbana la compilazione di questo campo può essere effettuata mediante stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

La quota totale di rifiuti urbani ricomprende anche i rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani nonché i rifiuti di provenienza urbana derivanti da pretrattamenti che ne hanno comportato un cambiamento del codice EER. I quantitativi trattati includono anche eventuali giacenze dell'anno precedente avviate a trattamento.

5.3.2.2 Quantità di scarti generati da trattamenti preliminari all'operazione finale di riciclaggio

Se i rifiuti della specifica frazione merceologica non sono direttamente avviati all'operazione di riciclaggio finale, ovvero se viene attuato uno o più trattamenti preliminari di cernita, selezione, pulizia, ecc, deve essere riportato il quantitativo totale di scarti derivanti da tale/i trattamento/i.

Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti urbani, il quantitativo di scarti può essere determinato

ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.2.3 Quantità totale trattata nell'operazione finale di riciclaggio

Per ciascuna frazione va riportato il quantitativo di rifiuti urbani trattati nell'operazione finale di riciclaggio. Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti urbani, tale quantitativo può essere determinato ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.2.4 Quantità di scarti generati dall'operazione finale di riciclaggio

Per ciascuna frazione va riportato il quantitativo di scarti prodotti dall'operazione finale di riciclaggio dei rifiuti urbani. Non costituiscono scarti le tipiche perdite di processo.

Ad esempio, possono essere considerate perdite di processo il filter cake, l'extruder cake (qualora non reintrodotti nel processo) e le polveri fini nel riciclaggio della plastica, le scorie nel riciclaggio dei metalli, particelle fini nel riciclaggio del vetro, l' inchiostro e le fibre trascinate nel trattamento finale di riciclaggio della carta.

Nel caso di un processo di compostaggio o digestione non sono da computarsi in questa voce le perdite di acqua e di composti gassosi legate al processo biologico. Sono invece da computarsi gli scarti derivanti, ad esempio, da trattamenti di raffinazione condotti a valle del processo di compostaggio.

Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti urbani, il quantitativo degli scarti associato al trattamento dei rifiuti urbani può essere determinato ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.2.5 Quantità totale preparata per il riutilizzo

Qualora il soggetto effettui, operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti urbani, così come definite all'articolo 183, comma 1 lettera q) del D.Lgs. n. 152/2006, il corrispondente quantitativo riferito alla specifica frazione merceologica va inserito in questo campo. Va evidenziato che le parti eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti preparati per il riutilizzo.

5.3.3 Rifiuti di imballaggio

A meno che il soggetto non gestisca solo rifiuti di imballaggio o rifiuti derivanti da rifiuti di imballaggio pretrattati la compilazione di questa sezione può essere effettuata ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

In questa sezione della scheda vanno inseriti i dati relativi ai soli rifiuti di imballaggio, sia provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani che dalla raccolta dei rifiuti da superfici private, ossia i rifiuti di imballaggio non provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Tra questi rifiuti vanno considerati, qualora presenti, anche i rifiuti provenienti dal pretrattamento dei rifiuti di imballaggio condotto presso altri impianti e che, a seguito di tale trattamento, hanno subito un cambiamento del codice EER. Ad esempio, un impianto può ricevere rifiuti in plastica da uno o più impianti che hanno attuato una preselezione di rifiuti costituiti in parte o totalmente da rifiuti di imballaggio. Questi ultimi potrebbero essere quindi classificati non solo con il codice 150102 ma anche con il codice 191204.

Va rilevato che i rifiuti di imballaggio provenienti da superfici pubbliche, ossia dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vanno ricompresi sia nella quota dei rifiuti urbani che in quella dei rifiuti di imballaggio. I rifiuti di imballaggio da superfici private, ossia i rifiuti di imballaggio non provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono invece ricompresi nei quantitativi di rifiuti di imballaggio ma non in quelli dei rifiuti urbani.

Se l'impianto gestisce solo rifiuti di imballaggio, tra i quali, si ricorda, vanno fatti rientrare anche i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento preliminare dei rifiuti di imballaggio i quantitativi riportati in questa sezione della scheda corrisponderanno a quelli riportati nella sezione "Rifiuto totale trattato".

5.3.3.1 Quantità totale di rifiuto trattato nell'anno

Per ogni frazione gestita riportate il quantitativo complessivo di rifiuti di imballaggio trattato dal soggetto.

A meno che il soggetto non gestisca solo rifiuti di imballaggio la compilazione di questo campo può essere effettuata mediante stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

I rifiuti di imballaggio ricomprendono i rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani nonché i rifiuti di imballaggio non di provenienza urbana (compresi i rifiuti da pretrattamenti dei rifiuti di imballaggio che ne hanno comportato un cambiamento del codice EER).

I quantitativi trattati includono anche eventuali giacenze dell'anno precedente avviate a trattamento.

5.3.3.2 Quantità di scarti generati da trattamenti preliminari all'operazione finale di riciclaggio

Se i rifiuti della specifica frazione merceologica non sono direttamente avviati all'operazione di riciclaggio finale, ovvero se viene attuato uno o più trattamenti preliminari di cernita, selezione, pulizia, ecc, deve essere riportato il quantitativo totale di scarti derivanti da tale/i trattamento/i. Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti di imballaggio, il quantitativo di scarti può essere determinato ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.3.3 Quantità totale trattata nell'operazione finale di riciclaggio

Per ciascuna frazione va riportato il quantitativo di rifiuti di imballaggio trattati nell'operazione finale di riciclaggio. Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti di imballaggio, tale quantitativo può essere determinato ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.3.4 Quantità di scarti generati dall'operazione finale di riciclaggio

Per ciascuna frazione va riportato il quantitativo di scarti prodotti dall'operazione finale di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Non costituiscono scarti le tipiche perdite di processo. Ad esempio, possono essere considerate perdite di processo il filter cake, l'extruder cake (qualora non reintrodotti nel processo) e le polveri fini nel riciclaggio della plastica, le scorie nel riciclaggio dei metalli, particelle fini nel riciclaggio del vetro, l' inchiostro e le fibre trascinate nel trattamento finale di riciclaggio della carta. Qualora il soggetto non gestisca esclusivamente rifiuti di imballaggio, il quantitativo degli scarti associato al trattamento dei rifiuti di imballaggio può essere determinato ricorrendo a stime, realizzate con la migliore accuratezza possibile.

5.3.3.5 Quantità totale preparata per il riutilizzo

Qualora il soggetto effettui, operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti di imballaggio, così come definite all'articolo 183, comma 1 lettera q) del D.Lgs. n. 152/2006, il corrispondente quantitativo riferito alla specifica frazione merceologica va inserito in questo campo.

Va evidenziato che le parti eliminate con le operazioni di riparazione possono essere incluse nella quantità dei rifiuti preparati per il riutilizzo.

6 Comunicazione rifiuti

La Comunicazione Rifiuti deve essere presentata esclusivamente via telematica e non può essere presentata su supporto cartaceo.

6.1 Scheda rifiuti

La scheda Rifiuti va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Produttori di rifiuti (Produttori iniziali e nuovi produttori di rifiuti)	Tipologia e quantità di rifiuti prodotti, anche fuori dall'Unità Locale, conferiti per attività di trasporto e gestione Rifiuti prodotti in giacenza al 31/12
Gestori (smaltitori, ricuperatori) di rifiuti	Tipologia e quantità di rifiuti ricevuti e attività di gestione svolta Tipologia e quantità

	di rifiuti prodotti e conferiti per attività di trasporto e gestione Rifiuti in giacenza al 31/12
Trasportatori di rifiuti	Tipologia e quantità di rifiuti ricevuti (nel caso di trasporto conto terzi), trasportati e conferiti al destinatario

Ogni Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, uno per ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità del rifiuto dichiarato nell'anno di riferimento ovvero uno per ogni località esterna all'unità locale, e da questa funzionalmente dipendente, in cui il dichiarante ha prodotto il rifiuto.

Se il dichiarante svolge, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero o smaltimento sia attività di solo trasporto, dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le quantità in relazione all'attività svolta sul rifiuto.

In testa ad ogni scheda vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

n. progressivo Scheda Rifiuti. Numerare in modo progressivo le Schede Rifiuti compilate.

6.1.1 Dati sul rifiuto.

Codice rifiuto. Riportare il codice del rifiuto cui si riferisce la Scheda.

Stato fisico. Barrare la casella corrispondente allo stato fisico del rifiuto dichiarato.

6.1.2 Origine del rifiuto

6.1.2.1 Rifiuto prodotto nell'unità locale.

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal produttore iniziale presso l'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

6.1.2.2 Rifiuto prodotto fuori dall'unità locale.

Vanno riportati in questo rigo, a titolo esemplificativo, i rifiuti a) prodotti in siti che non costituiscono unità locali del dichiarante come cantieri temporanei o mobili, anche di bonifica b) originati da attività di manutenzione che il dichiarante svolge presso unità locali di terzi ove sia prevista la presa in carico dei rifiuti da parte del dichiarante c) derivanti da attività di bonifica di beni contenenti amianto d) derivanti da pulizia manutentiva di reti fognarie.

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal produttore iniziale fuori dall'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata. Per i rifiuti prodotti fuori dall'Unità Locale devono essere compilati ed allegati i necessari Moduli RE.

6.1.2.3 Rifiuto ricevuto da terzi.

Se il rifiuto è stato ricevuto, tutto o in parte, da terzi o da altra unità locale dello stesso dichiarante, anche tramite vettore, indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Per i rifiuti ricevuti da terzi devono essere compilati ed allegati i necessari Moduli RT.

Importante

Il Modulo RT deve essere sempre riferito al mittente del rifiuto e non al trasportatore

6.1.3 Trasporto del rifiuto

6.1.3.1 Rifiuto trasportato dal dichiarante.

Riportare la quantità totale, espressa in peso, trasportata dal dichiarante nell'anno di riferimento, barrando la

casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

il dato deve essere comunicato dai soggetti che:

- trasportano rifiuti conto terzi
- trasportano rifiuti pericolosi da essi stessi prodotti.

Importante

- Nella casella rifiuto trasportato dal dichiarante deve essere comunicata la quantità trasportata in uscita dall'unità locale del produttore/detentore verso unità locali di soggetti terzi o altre unità locali del soggetto dichiarante e non devono essere comunicate le quantità trasportate verso l'unità locale dichiarante.
 - Si ricorda che i trasportatori di rifiuti urbani devono comunicare le quantità trasportate direttamente verso l'impianto di recupero o di smaltimento indicato nell'atto di affidamento del servizio di raccolta, quelle trasportate dal centro di raccolta comunale all'impianto stesso e le quantità di rifiuti raccolte sul territorio e trasportate ad un centro di raccolta comunale di cui all'articolo 183 c.1 lettera mm) del D.Lgs. 152/2006

I produttori che utilizzano vettori terzi (trasportatori) per il trasporto dei rifiuti da essi prodotti dovranno compilare il modulo **TE**.

6.1.4 Destinazione del rifiuto

6.1.4.1 Rifiuto consegnato a terzi per operazioni di recupero o smaltimento.

Se il rifiuto è stato consegnato, tutto o in parte, a terzi o ad altre unità locale dello stesso dichiarante per operazioni di recupero o smaltimento, indicare la quantità totale, espressa in peso, consegnata nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Per i rifiuti consegnati a terzi devono essere compilati ed allegati i necessari Moduli DR.

6.1.4.2 Giacenza presso il produttore al 31/12

Questa parte della Scheda Rifiuti deve essere compilata per indicare la quantità di rifiuto che il produttore, al 31/12, non ha ancora avviato al recupero o allo smaltimento e tiene quindi in giacenza presso il sito dichiarante.

Importante

Il dato della giacenza deriva dalla somma della quantità di rifiuto in giacenza al 31/12 dell'anno precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione più la quantità prodotta nell'anno di riferimento detratte le quantità avviate al recupero o allo smaltimento nell'anno di riferimento.

Il produttore dovrà distinguere la quantità in giacenza, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della compilazione del MUD, separando i rifiuti tenuti in giacenza in attesa di essere avviati a recupero da quelli da avviare a smaltimento.

6.1.5 Attività di recupero o smaltimento

Se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o di smaltimento ai sensi:

- degli articoli 208, 209, 211 e 213 del D.Lgs. 152/2006;
- degli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006;
- dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006;

deve essere riportata la quantità complessiva del rifiuto che il dichiarante ha avviato, nel corso dell'anno, ad operazioni di recupero e smaltimento.

Il soggetto che compila questa voce deve allegare la scheda MG per indicare le attività svolte sui rifiuti.

6.2 Allegati alla scheda rifiuti

I moduli sotto riportati vanno allegati alla scheda Rifiuti

6.2.1 Modulo RT - (Rifiuto ricevuto da terzi).

Il modulo RT va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Gestori di rifiuti	Unità Locali dai quali hanno ricevuto i rifiuti avviati a gestione e quantità ricevuta da ciascun produttore o detentore
Trasportatori di rifiuti conto terzi	Unità Locali dai quali hanno ricevuto i rifiuti trasportati e quantità ricevuta da ciascun produttore/detentore

Compilare ed allegare alla pertinente Scheda di riferimento un Modulo RT:

- per ogni unità locale dalla quale si è ricevuto il rifiuto;
- per ogni soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto

Nel caso di rifiuti provenienti da soggetti non individuabili come imprese o enti non dovrà essere indicato il codice fiscale ma andrà comunque sempre indicato il Comune di provenienza.

Importante

Nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il Modulo RT solo per il mittente

In capo a ciascun modulo vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale del soggetto dichiarante.

N. progressivo Scheda Rifiuti. Riportare il numero progressivo della Scheda Rifiuti cui il Modulo è allegato.

Codice rifiuto. Riportare lo stesso codice rifiuto della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

n. progressivo del Modulo RT allegato alla stessa Scheda Rifiuti.

6.2.1.1 Origine del rifiuto

Soggetto che ha conferito il rifiuto. Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- nome o ragione sociale del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto.

Importante

Nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici, ecc.) barrare nel Modulo RT la dicitura "privati" ed indicare la quantità ricevuta da tali soggetti nell'anno di riferimento.

Dovrà comunque essere indicato il Comune di provenienza dei rifiuti prodotti dai privati.

La dicitura "privati" non va mai utilizzata nel caso di rifiuti provenienti da imprese (comprese le ditte individuali) o da enti

Sede unità locale di provenienza del rifiuto (da compilare solo per rifiuti provenienti dall'Italia). Riportare nel seguito:

- Sede dell'unità locale di provenienza del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N. civico, C.A.P.). Se il rifiuto proviene dall'estero occorre riportare:
- Paese Estero. Nome del Paese estero di provenienza
- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006e successive modificazioni.

Importante

1. Nel caso il modulo RT sia relativo a rifiuti identificati dai seguenti codici dell'elenco europei dei rifiuti: 190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata, 190503 compost fuori specifica, e i rifiuti del Sub capitolo 1912 (rifiuti dal trattamento meccanico dei rifiuti) il dichiarante, se svolge sui rifiuti ricevuti, attività di recupero o smaltimento dovrà specificare se i rifiuti oggetto di quel modulo RT sono di provenienza urbana, barrando la relativa casella.

Laddove il dichiarante riceva, dal medesimo mittente, rifiuti classificati con i codici sopra indicati sia di provenienza urbana (ossia rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani) che di altra provenienza (ossia rifiuti dal trattamento di rifiuti speciali), dovrà compilare due moduli RT distinguendo le relative quantità. Qualora la distinzione dei quantitativi relativi ai due flussi (urbani e speciali) non possa essere effettuata agevolmente sulla base delle registrazioni riportate nel registro di carico e

scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/2006, il soggetto obbligato dovrà effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile.

I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo.

2. Nel caso il modulo RT sia relativo a rifiuti di pile e accumulatori identificati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti: da 160601 a 160605, 200133 e 200134 il dichiarante, se svolge sui rifiuti ricevuti, attività di recupero o smaltimento dovrà specificare se si tratta di pile e accumulatori portatili, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la suddivisione dei rifiuti di pile e accumulatori nelle tipologie specificate, la ripartizione dovrà essere condotta sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 188/2008 sono pile e accumulatori portatili: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per veicoli. I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo.

3. Nel solo caso in cui il rifiuto abbia provenienza estera, il dichiarante dovrà ripartire la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all'attività.

I soggetti che ricevono i rifiuti sopra indicati per svolgere attività di solo trasporto non dovranno compilare questo campo.

6.2.1.2 Dati quantitativi

Quantità annua ricevuta. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

6.2.2 Modulo RE - (Rifiuto prodotto fuori dall'unità locale)

Il modulo RE va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Produttori di rifiuti fuori dall'unità locale	Comune ove il dichiarante ha prodotto rifiuti derivanti da proprie attività di: <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzioni; • Bonifica dei beni contenenti amianto; • Assistenza sanitaria • Cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica)

In capo al modulo vanno riportati:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

n. progressivo Scheda Rifiuti cui il Modulo è allegato.

Codice rifiuto che deve essere lo stesso della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

n. progressivo del Modulo RE allegato alla stessa Scheda Rifiuti.

6.2.2.1 Area di provenienza del rifiuto

Riportare nel seguito:

- Comune sul cui territorio è stato prodotto il rifiuto;
- Sigla della provincia relativa.

6.2.2.2 Attività che ha originato il rifiuto

Barrare la casella che corrisponde *all'attività che ha originato* il rifiuto scelta tra:

- Manutenzioni;
- Assistenza sanitaria;
- Attività di bonifica dei beni contenenti amianto iscritti alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica).

Quantità prodotta fuori dell'unità locale. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, prodotta

fuori dall'unità locale nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

6.2.3 Modulo DR - (Destinazione del rifiuto)

Il modulo DR va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Produttori di rifiuti	Soggetti autorizzati a svolgere attività di recupero o smaltimento ai quali sono stati conferiti i rifiuti prodotti e quantità conferita
Trasportatori di rifiuti	Soggetti autorizzati a svolgere attività di recupero o smaltimento ai quali hanno conferito i rifiuti trasportati e quantità conferita a ciascun destinatario

Va compilato ed allegato alla Scheda di riferimento un Modulo DR:

- per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
- per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.

Importante

Il modulo DR va compilato indicando unicamente il destinatario finale e non il vettore

In capo al modulo vanno riportati:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

n. progressivo Scheda Rifiuti cui il Modulo è allegato.

Codice rifiuto che deve essere lo stesso della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

n. progressivo del Modulo DR allegato alla stessa Scheda Rifiuti.

6.2.3.1 Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto. Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale). Riportare nel seguito:

- Indirizzo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N. civico, C.A.P.).

6.2.3.2 Dati quantitativi

Quantità conferita nell'anno Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

6.2.3.3 Destinazione estera

Nel solo caso in cui il rifiuto abbia destinazione non nazionale occorre riportare:

- Paese Estero. Nome del Paese estero di destinazione.
- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

Il dichiarante dovrà ripartire la quantità complessivamente conferita in base all'attività svolta dal destinatario finale, specificando se Recupero di materia, Recupero di energia, incenerimento, discarica o altre operazioni di smaltimento.

Laddove il rifiuto conferito all'estero sia destinato a diverse attività (recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento), il dichiarante dovrà compilare più moduli DR, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo destinatario, ma distinti per ogni

attività.

6.2.4 Modulo TE - (Rifiuto trasportato da terzi)

Il modulo TE va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Produttori di rifiuti	Ragione sociale dei trasportatori autorizzati ai quali i produttori hanno conferito i rifiuti prodotti per attività di solo trasporto.

In capo al modulo vanno riportati:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

n. progressivo Scheda Rifiuti cui il Modulo è allegato.

Codice rifiuto che deve essere lo stesso della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

n. progressivo del Modulo TE allegato alla stessa Scheda Rifiuti.

6.2.4.1 Dati del trasportatore

Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del trasportatore;
- nome o ragione sociale del trasportatore;

Importante

In caso di trasporto effettuato da terzi il Modulo DR ed il Modulo TE non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi. Il modulo TE va compilato, per i rifiuti in uscita dall'unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto al destinatario tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto (vettori).

Il modulo non va compilato in caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l'ausilio di mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro.

6.2.5 Modulo MG - (Gestione del rifiuto)

Il modulo MG va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Gestori di rifiuti	Quantità avviata a recupero o smaltimento e tipo di operazione svolta.

In capo al modulo vanno riportati:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

n. progressivo Scheda Rifiuti cui il Modulo è allegato.

Codice rifiuto che deve essere lo stesso della Scheda Rifiuti cui si allega il Modulo.

n. progressivo del Modulo MG allegato alla stessa Scheda Rifiuti.

Questo Modulo va compilato solo se il dichiarante ha eseguito operazioni di recupero o smaltimento a fronte di una o più autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per lo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti.

Attraverso il Modulo MG il dichiarante descrive le singole attività di gestione del singolo rifiuto svolte in riferimento alle operazioni di cui agli allegati B e C del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, indicandone la relativa quantità gestita.

6.2.5.1 Tipologia impianto

Il dichiarante dovrà indicare il tipo di impianto nel quale vengono svolte le operazioni, scegliendo tra i seguenti valori.

> discarica (D1, D5, D12);

- > inceneritore (D10);
- > impianto di coincenerimento (R1);
- > impianto di trattamento chimico-fisico e biologico e di miscelazione (D8, D9, D14);
- > impianto che effettua una o più operazioni di smaltimento (D2, D4, D13)
- > impianto di compostaggio (R3);
- > impianto di digestione anaerobica (R3);
- > impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico (R3);
- > impianto di recupero di materia che effettua una o più delle seguenti operazioni di recupero (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R13).
- > Impianto per la messa in riserva (R13)
- > Impianto per il deposito preliminare (D15)
- > impianto di trattamento meccanico - meccanico biologico del rifiuto urbano.
- > Impianto di trattamento preliminare al recupero da R1 a R11 (R12)

L'indicazione della tipologia di impianto è esclusa nel solo caso in cui le attività di gestione dei rifiuti non vengono effettuate negli impianti sopra specificati: come ad esempio i recuperi ambientali, la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, l'utilizzo di rifiuti in processi produttivi, ecc.

In questo caso non deve essere indicato il tipo di impianto ma semplicemente l'operazione di recupero/smaltimento effettuata dal dichiarante.

Importante:

Caso 1 - Più tipologie di impianti nella stessa Unità Locale

Qualora nella medesima unità locale siano presenti più tipologie di impianti di cui al precedente elenco puntato, il dichiarante dovrà compilare un modulo MG per ciascuna tipologia di impianto cui viene avviato.

Esempio:

Supponiamo che nell'unità locale dichiarante, che riceve complessivamente 1000 t di un determinato rifiuto, sia presente un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani e un impianto di compostaggio. Al primo impianto vengono avviate 300 t mentre al secondo 700 t. La modalità di compilazione è la seguente:

- una scheda RIF, con i relativi allegati RT, relativamente alle quantità ricevute (1000 t) e avviate complessivamente ad attività di gestione
- un modulo MG nel quale indicare la tipologia di impianto, ovvero trattamento meccanico biologico, e le relative quantità gestite nello specifico impianto (300 t), associate alla corrispondente operazione per la quale l'impianto è autorizzato (classificata con i codici R o D)
- un modulo MG nel quale indicare l'altra tipologia di impianto, ovvero compostaggio, e le relative quantità gestite nello specifico impianto (700 t), associate alla corrispondente operazione di gestione per la quale l'impianto è autorizzato (classificata con i codici R o D). L'indicazione del tipo impianto non esclude l'obbligo di indicare sempre l'operazione di gestione svolta, classificata con i codici R o D.

Caso 2: Unica tipologia di impianto nell'unità locale

Se nell'unità locale è presente un'unica tipologia di impianto di cui al precedente elenco puntato il dichiarante dovrà compilare un unico modulo MG.

Esempio:

Se il dichiarante sottopone un rifiuto inerte da costruzione e demolizione ad operazioni di frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione in un impianto anche mobile deve allegare alla scheda RIF un solo modulo MG nel quale barrare la casella relativa all'impianto di recupero di materia, specificare la quantità associata all'operazione di recupero di materia (ad esempio, R5) per la quale l'impianto è autorizzato.

Caso 3: Unità locale nella quale viene svolta una attività di recupero in assenza di impianto

Nel caso in cui, ad esempio, il dichiarante utilizzi rifiuti inerti da costruzione e demolizione nella formazione dei rilevati e sottofondi stradali deve allegare alla scheda RIF un solo modulo MG senza barrare la tipologia di impianto di cui al precedente elenco puntato, e indicare tutte le operazioni di gestione effettuate.

6.2.5.2 Operazioni di recupero svolte nell'unità locale.

Riportare la quantità di rifiuto che viene sottoposta ad attività di recupero nelle caselle corrispondenti alle operazioni di recupero svolte sul rifiuto nell'unità locale, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Sono operazioni di recupero quelle che utilizzano rifiuti per generare materiali o materie prime secondarie,

combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione.

Importante

Il rigo R13 va compilato:

- Dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero presso altri impianti. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto per la messa in riserva (R13)" e va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

- Dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto di recupero di materia" e indicata la quantità di rifiuti effettivamente recuperata e non quella messa in riserva nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Il rigo R13 non va compilato:

- Dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13, vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

- Dai soggetti autorizzati (che sulla base di un'unica autorizzazione) possono in parte effettuare l'operazione R13 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di recupero "in parallelo", ad esempio parte a R3 e parte a R5 distinguere la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

6.2.5.3 Operazioni di smaltimento svolte nell'unità locale.

Riportare la quantità di rifiuto smaltita nelle caselle corrispondenti alle operazioni di smaltimento svolte sul rifiuto nell'unità locale barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Se il dichiarante ha eseguito operazioni di smaltimento del rifiuto in base ad ordinanza di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e modifiche barrare la relativa casella.

Importante

Il rigo D15 va compilato:

- Dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di smaltimento presso altri impianti. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto per il deposito preliminare (D15)" e va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

Il rigo D15 non va compilato:

- Dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

- Dai soggetti autorizzati (che sulla base di un'unica autorizzazione) possono in parte effettuare l'operazione D15 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di smaltimento (da D1 a D14). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di smaltimento (da D1 a D14, escluso D15) "in parallelo", ad esempio parte a D8 e parte a D9 indicare la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di smaltimento (da D1 a D14, escluso D15) "in serie", ad esempio parte a D8 e successivamente a D9 indicare la quota totale di rifiuto avviata ad ogni singola operazione ripetendo la quantità per ogni operazione.

6.2.5.4 Deposito definitivo effettuato nell'unità locale.

Per le attività di cui alla voce D1, D5 e D12, barrare le caselle corrispondenti alla classificazione della discarica in base al D.Lgs. 36/2003 e successive modificazioni.

6.2.5.5 Quantità in giacenza al 31/12 da avviare a recupero (R13)

Va riportata la quantità dei rifiuti, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo recupero, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

6.2.5.6 Quantità in giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento (D15)

Va riportata la quantità dei rifiuti, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo smaltimento, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

6.3 Scheda MAT-(Materiali secondari ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006)

La scheda MAT va compilata dai soggetti tenuti al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti	<p>Quantità di "end of waste" e/o materiali secondari, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 prodotta nell'anno di riferimento</p> <p>Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269e dell'articolo 9-bis, lettera a) e b),del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.</p> <p>Sono infine compresi i materiali disciplinati da Regolamenti comunitari adottati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, nonché dai Decreti del Ministero dell'Ambiente adottati ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006.</p>

Devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali barrando i campi e la relativa unità di misura.

- Ammendante compostato verde
- Ammendante compostato misto
- Ammendante compostato con fanghi
- Altri ammendanti
- Digestato
- Aggregati riciclati
- Rottami di vetro
- Rottami di ferro e acciaio
- Rottami di alluminio
- Rottami di rame
- Carta e cartone
- Plastica
- Legno e sughero
- CSS - combustibile di cui al DM Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22
- Tessili
- Cuoio
- Gomma
- Materiali ceramici
- Correttivi da fanghi
- Altri fertilizzanti
- Granulato di Conglomerato bituminoso - di cui al D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n. 69
- Materiali secondari derivanti dal recupero di prodotti assorbenti per la persona di cui al D.M. Ambiente 15 maggio 2019, n. 62
- Gomma vulcanizzata derivante da Pneumatici fuori uso, di cui al D.M. Ambiente 31 marzo 2020, n. 78

- Altro

Qualora il dichiarante produca materiali rientranti nella definizione di end of waste o di materiali secondari ma non compresi nella classificazione preimpostata barrerà la casella Altro.

6.4 Scheda INT-(Intermediari)

La scheda INT va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione ivi inclusi i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, con esclusione dei soggetti tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggio Sezione Consorzi	Quantità complessiva di rifiuti intermediati senza detenzione nell'anno di riferimento.

Compilare una Scheda per ogni rifiuto urbano o speciale che il dichiarante, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, abbia intermediato e commercializzato senza detenzione.

Ogni Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, uno per ogni unità locale di origine e uno per ogni unità locale di destinazione del rifiuto stesso.

In capo ad ogni scheda vanno riportati i seguenti dati:

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

n. progressivo Scheda INT. Numerare in modo progressivo le Schede INT compilate.

6.4.1 Dati sul rifiuto

Codice rifiuto. Riportare il codice del rifiuto cui si riferisce la Scheda.

Stato fisico. Barrare la casella corrispondente allo stato fisico del rifiuto dichiarato.

6.4.2 Dati quantitativi

Quantità complessivamente intermediata o commercializzata senza detenzione. Riportare la quantità totale di rifiuto complessivamente intermediata o commercializzata avendo cura di barrare la casella relativa all'unità di misura (kg o t) cui si riferisce la quantità.

6.4.3 Origine e destinazione

Elenco delle unità locali di origine. Alla voce n. Moduli UO riportare il numero di Moduli UO riferiti alle unità locali di origine del rifiuto compilati ed allegati alla singola SCHEDA INT.

Elenco delle unità locali di destinazione. Alla voce n. Moduli UD riportare il numero di Moduli UD riferiti alle unità locali di destinazione del rifiuto compilati ed allegati alla singola SCHEDA INT.

6.5 Allegati alla scheda INT

6.5.1 Modulo UO - (Unità di origine)

La scheda UO va compilata dai soggetti tenuti al fine di trasmettere le relative informazioni.

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione	Unità locali di origine del rifiuto intermediato o commercializzato e quantità di rifiuto acquisito

In capo ad ogni scheda vanno riportati i seguenti dati:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

Codice del Rifiuto cui si riferisce il Modulo.

n. progressivo Modulo UO. Numero progressivo del Modulo UO associato allo specifico rifiuto.

n. progressivo Scheda INT. Riportare il numero progressivo della Scheda INT cui il Modulo UO è allegato.

6.5.1.1 Origine del rifiuto

Per ogni unità locale di origine del rifiuto riportare:

Codice fiscale dell'unità locale di origine del rifiuto.

Nome o ragione sociale dell'unità locale di origine del rifiuto.

Indirizzo completo. Via, Comune, N. civico, Provincia, (se di origine nazionale).

Paese estero (se di origine non nazionale).

6.5.1.2 Dati quantitativi

Quantità acquisita nell'anno. Riportare la quantità di rifiuto intermediata o commercializzata con origine nell'unità locale sopra riportata, avendo cura di barrare la casella relativa all'unità di misura cui si riferisce tale quantità.

6.5.2 Modulo UD - (Unità di destinazione)

La scheda UD va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione	Unità locali di destinazione del rifiuto intermediato o commercializzato e quantità di rifiuto ceduto

In capo ad ogni scheda vanno riportati i seguenti dati:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

Codice del Rifiuto cui si riferisce il Modulo.

n. progressivo Modulo UD. Numero progressivo del Modulo UO associato allo specifico rifiuto.

n. progressivo Scheda INT. Riportare il numero progressivo della Scheda INT cui il Modulo UO è allegato.

6.5.2.1 Destinazione del rifiuto

Per ogni unità locale di destinazione del rifiuto riportare:

Codice fiscale dell'unità locale destinataria del rifiuto.

Nome o ragione sociale dell'unità locale destinataria del rifiuto.

Indirizzo completo Via, Comune, N. civico, Provincia, (se di origine nazionale).

Paese estero (se di origine non nazionale).

6.5.2.2 Dati quantitativi

Quantità ceduta nell'anno. Riportare la quantità di rifiuto intermediata o commercializzata ceduta all'unità locale sopra riportata, avendo cura di barrare la casella relativa all'unità di misura cui si riferisce tale quantità.

7. Comunicazione veicoli fuori uso

La Comunicazione VFU deve essere presentata esclusivamente via telematica e non può essere presentata su supporto cartaceo.

7.1 Premessa

Sono tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 e successive modificazioni

I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. e la cui velocità massima di costruzione - qualunque sia il sistema di propulsione - non supera i 50 km/h);
- Categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

I soggetti che producono o che effettuano attività di raccolta e trasporto dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali sono tenuti alla presentazione della Comunicazione MUD Rifiuti e non della Comunicazione MUD Veicoli Fuori Uso.

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 dovrà:

- compilare la Comunicazione Rifiuti del MUD per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003
- compilare la Comunicazione veicoli fuori uso del MUD per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003

Nel caso in cui il soggetto svolga nella medesima unità locale l'attività di autodemolizione e rottamazione dovrà compilare unicamente la scheda AUT.

La scheda AUT deve essere compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, qualora il soggetto effettui unicamente operazioni di demolizione a valle della messa in sicurezza deve essere compilata solo la scheda ROT.

I dati da riportare nella Comunicazione veicoli fuori uso devono essere desunti dalle registrazioni effettuate nel registro dei rifiuti di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Ove ciò non fosse possibile, i dati richiesti dovranno essere desunti da altri registri la cui tenuta presso l'impresa sia obbligatoria.

In ultima analisi, nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la quota di veicoli disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile. Tale calcolo dovrà essere allegato al registro di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

7.2 Scheda AUT - (Autodemolitore)

La scheda AUT va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
Soggetti che effettuano operazioni di messa in sicurezza e demolizione ai sensi del D.Lgs. 209/2003	I rifiuti compresi tra quelli preimpostati, che il dichiarante ha: <ul style="list-style-type: none"> • ricevuto da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante e da privati; • prodotto nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; • recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui si riferisce la comunicazione

La Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, per ciascun rifiuto indicato, per indicare ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità di ciascun rifiuto dichiarato

nell'anno di riferimento.

In testa alla scheda va riportata l'informazione relativa al Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

7.2.1 Origine del rifiuto

7.2.1.1 Rifiuto ricevuto da terzi.

Se il rifiuto è stato ricevuto, tutto o in parte, da terzi o da altra unità locale dello stesso dichiarante, anche tramite vettore, indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Per il codice rifiuto 16 01 04 - veicoli fuori uso - riportare la quantità complessiva di veicoli fuori uso ricevuta suddividendola poi in riferimento ai veicoli fuori uso prodotti precedentemente al 1° gennaio 1980 e prodotti successivamente al 1° gennaio 1980 (come anno di produzione si intende l'anno di immatricolazione del veicolo).

Per quanto riguarda in particolare i dati relativi alla gestione degli autoveicoli che nei registri di carico e scarico dei rifiuti sono inquadrati tutti indistintamente con il codice 16 01 04, il calcolo delle quantità sarà effettuato rispettando l'incidenza percentuale della massa degli autoveicoli rispetto alla massa totale dei veicoli in ingresso.

Esempio: un impianto di autodemolizione in cui, nel 2004, sono entrati 80 tonnellate di autoveicoli, assoggettati alle disposizioni del D.Lgs. 209/2003, e 20 tonnellate di altri veicoli non rientranti nel campo di applicazione del citato D.Lgs. 209/2003 ma in quello del D.Lgs. 152/2006 (dati che risultano dal registro di carico e scarico) dovrà indicare, come quantità in uscita di carcasse/rottami ferrosi attribuibili agli autoveicoli, l'80% (80 t su 100 t) dei rottami totali in uscita e così per tutti i rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli.

Alla voce n. Moduli RT-VEIC riportare il numero di Moduli RT-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA AUT.

Il Modulo RT-VEIC andrà sempre riferito al mittente del rifiuto e non al trasportatore.

7.2.1.2 Rifiuto prodotto nell'unità locale.

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal dichiarante presso l'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, del rifiuto, scelto tra i codici preimpostati, prodotto nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

7.2.2 Destinazione del rifiuto

7.2.2.1 Rifiuto consegnato a terzi

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA AUT e consegnato a terzi. Se il rifiuto è stato consegnato, tutto o in parte, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per operazioni di recupero o smaltimento, indicare la quantità totale, espressa in peso, consegnata nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Alla voce n. Moduli DR-VEIC riportare il numero di Moduli DR-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA AUT.

7.2.2.2 Vettori cui è stato affidato il trasporto dei rifiuti

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA AUT e affidato a vettori. Se per il trasporto del rifiuto presso soggetti terzi (comprese altre unità locali della stessa impresa) il dichiarante si è avvalso di uno o più vettori dovrà compilare ed allegare uno o più Moduli TE-VEIC.

Alla voce n. Moduli TE-VEIC riportare il numero di Moduli TE-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA AUT.

N.B. Il Modulo DR-VEIC ed il Modulo TE-VEIC non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi. L'unica eccezione è riferita al caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l'ausilio di mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro, ovvero senza l'intervento di un vettore terzo (trasportatore), in questo caso

verrà compilato il solo Modulo DR-VEIC.

7.2.3 Attività di recupero o smaltimento svolte presso l'unità locale

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA AUT ed avviato a recupero o smaltimento nell'unità locale.

Se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o di smaltimento, alla voce n. Moduli MG-VEIC

riportare il numero di Moduli MG-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA AUT.

7.2.4 Riepilogo Attività

Questa scheda serve ad evidenziare il bilancio di gestione complessivo di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, con evidenza delle relative quantità avviate, sempre in forma complessiva, a smaltimento, recupero e reimpiego.

I dati dovranno essere forniti differenziandoli come quantità per le attività svolte in proprio (cioè nell'unità locale oggetto della dichiarazione) e per quelle svolte presso terzi (cioè presso unità locali diverse da quella oggetto della dichiarazione).

7.2.4.1 Attività svolta in proprio

Riportare, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t):

- alla voce **Quantità a reimpiego** la quantità cumulativa di tutti i materiali e componenti derivanti dai rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, avviata a reimpiego nell'unità locale. La quantità riportata deve essere dichiarata calcolando tutte le parti e le componenti dei veicoli riutilizzate per lo scopo per cui erano state originariamente concepite, o per altri scopi, includendo le quantità avviate a commercializzazione diretta.

7.2.4.2 Attività svolta presso terzi

Riportare, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t):

- alla voce **Quantità a smaltimento** la quantità cumulativa di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, destinata a smaltimento (discarica o incenerimento) presso altre unità locali;

- alla voce **Quantità a recupero di materia** la quantità cumulativa di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, destinata a recupero di materia presso altre unità locali, includendo la quota di batterie ed oli;

- alla voce **Quantità a recupero di energia** la quantità cumulativa di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA AUT come ricevuti o prodotti, destinata a recupero di energia presso altre unità locali. La destinazione a recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti ad altre unità locali è desumibile da registri e formulari di trasporto dei rifiuti.

7.2.4.3 Veicoli fuori uso in giacenza al 31/12

Va riportata la quantità dei veicoli fuori uso non ancora messi in sicurezza (160104), in giacenza al 31/12.

7.2.4.4 Altri rifiuti in giacenza al 31/12

Va riportata la quantità di rifiuti, inclusi i rifiuti identificati con il codice CER 160106, che, al 31/12 di ogni anno, sono stati sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza, ma non sono stati ancora avviati al successivo trattamento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

7.2.4.5 Materiali secondari ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006

In questo riquadro vanno inseriti i dati relativi alle quantità di rottami metallici, rottame in vetro, rottami in rame e plastica, prodotta nell'anno di riferimento, secondo i criteri individuati per la cessazione della

qualifica di rifiuto (Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio per i rottami metallici, Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione per i rottami di vetro, Regolamento (UE) n.715/2013 della Commissione per i rottami di rame) e alle quantità di materiali secondari prodotti nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006.

Devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali barrando gli opportuni campi e la relativa unità di misura (tonnellate o chilogrammi)

Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269e dell'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 nonché i materiali di cui al Decreto 31 marzo 2020, n. 78.

- Rottami di vetro
- Rottami di ferro e acciaio
- Rottami di alluminio
- Rottami di rame
- Plastica
- Gomma
- Tessili
- Altro: la casella va selezionata qualora il dichiarante produca materiali rientranti nella definizione di end of waste od materiali secondari ma non compresi nella classificazione preimpostata.

7.3 Scheda ROT- (Rottamatore)

La scheda ROT va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
<p>I soggetti che effettuano operazioni di rottamazione ed adeguamento volumetrico delle carcasse di auto che sono già state sottoposte ad operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 209/2003</p>	<p>I rifiuti, compresi tra quelli preimpostati, che il dichiarante, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricevuto da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante; • prodotto nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; • recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui si riferisce la comunicazione

Nel caso in cui il soggetto svolga nella medesima unità locale l'attività di autodemolizione e rottamazione dovrà compilare unicamente la scheda AUT.

La Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, per ciascun rifiuto indicato, per indicare ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità di ciascun rifiuto dichiarato nell'anno di riferimento. In testa alla scheda va riportata l'informazione relativa al codice fiscale del soggetto dichiarante.

7.3.1 Origine del rifiuto

7.3.1.1 Rifiuto ricevuto da terzi

Se il rifiuto è stato ricevuto, tutto o in parte, da terzi o da altra unità locale dello stesso dichiarante, anche tramite vettore, indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Per quanto riguarda in particolare i dati relativi alla gestione degli autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003 il calcolo delle quantità sarà effettuato rispettando l'incidenza percentuale della massa degli autoveicoli rispetto alla massa totale di rottame in ingresso.

Esempio: un impianto di rottamazione in cui, nel 2020, sono entrati 80 tonnellate di carcasse/rottami provenienti da autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003, e 20 tonnellate di carcasse/rottami provenienti da autoveicoli non rientranti nel campo di applicazione del citato D.Lgs. 209/2003 ma in quello del D.Lgs. 152/2006 o comunque aventi origine diversa (dati che risultano dal registro di carico e scarico), dovrà indicare, come quantità in uscita di rottami ferrosi attribuibili agli autoveicoli assoggettati al D.Lgs.

209/2003,1'80% (80t su 100t) dei rottami totali in uscita.

Alla voce n. Moduli RT-VEIC riportare il numero di Moduli RT-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA ROT.

N.B. Il Modulo RT-VEIC andrà sempre riferito al mittente del rifiuto e non al trasportatore.

Il modulo RT-VEIC andrà sempre riferito al mittente del rifiuto e non al trasportatore.

7.3.1.2 Rifiuto prodotto nell'unità locale

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal dichiarante presso l'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t). Con il codice 160106 devono essere dichiarate anche le quantità di carcasse sottoposte al solo adeguamento volumetrico.

7.3.2 Destinazione del rifiuto

7.3.2.1 Rifiuto consegnato a terzi

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA ROT e consegnato a terzi.

Se il rifiuto è stato consegnato, tutto o in parte, a terzi o ad un'altra unità locale dello stesso dichiarante per operazioni di recupero o smaltimento, indicare la quantità totale, espressa in peso, consegnata nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Alla voce n. Moduli DR-VEIC riportare il numero di Moduli DR-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA ROT.

7.3.2.2 Vettori cui è stato affidato il trasporto dei rifiuti

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA ROT e affidato a vettori. Se per il trasporto del rifiuto presso soggetti terzi (comprese altre unità locali della stessa impresa) il dichiarante si è avvalso di uno o più vettori dovrà compilare ed allegare uno o più Moduli TE-VEIC.

Alla voce n. Moduli TE-VEIC riportare il numero di Moduli TE-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA ROT.

Il Modulo DR-VEIC ed il Modulo TE-VEIC non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi.

L'unica eccezione è riferita al caso di scambio diretto fra mittente e destinatario mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro, senza l'intervento di un vettore terzo (trasportatore), in questo caso verrà compilato il solo Modulo DR-VEIC.

7.3.2.3 Attività di recupero o smaltimento svolta presso l'unità locale

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA ROT ed avviato a recupero o smaltimento nell'unità locale.

Se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o di smaltimento, alla voce n. Moduli MG-VEIC riportare il numero di Moduli MG-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA ROT.

7.3.3 Riepilogo attività

Questa parte della scheda serve ad evidenziare il bilancio di gestione complessivo di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, con evidenza delle relative quantità avviate, sempre in forma complessiva, a smaltimento, recupero e reimpiego.

I dati dovranno essere forniti differenziandoli come quantità per le attività svolte in proprio (cioè nell'unità locale oggetto della dichiarazione) e per quelle svolte presso terzi (cioè presso unità locali diverse da quella oggetto della dichiarazione).

7.3.3.1 Attività svolta in proprio

Riportare, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t):

- alla voce **Quantità a reimpiego** la quantità cumulativa per tutti i materiali e componenti derivanti dai rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, avviata a reimpiego nell'unità locale. La quantità riportata deve essere autocertificata calcolando tutte le parti e le componenti dei veicoli riutilizzate per lo scopo per cui erano state originariamente concepite, o per altri scopi, includendo le quantità avviate a commercializzazione diretta.

7.3.3.2 Attività svolta presso terzi

Riportare, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t):

- alla voce **Quantità a smaltimento** la quantità cumulativa di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, destinata a smaltimento (discarica o incenerimento) presso altre unità locali;
 - alla voce **Quantità a recupero di materia** la quantità cumulativa di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, destinata a recupero di materia presso altre unità locali, includendo la quota di batterie ed oli;
 - alla voce **Quantità a recupero di energia** la quantità cumulativa di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA ROT come ricevuti o prodotti, destinata a recupero di energia presso altre unità locali.
- La destinazione a recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti ad altre unità locali è desumibile da registri e formulari di trasporto dei rifiuti.

7.3.3.3 Rifiuti in giacenza al 31/12

Va riportata la quantità dei rifiuti prodotti nell'unità locale del dichiarante, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo trattamento, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati, identificati dal codice 160106, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

7.3.3.4 Materiali secondari ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006

In questo riquadro vanno inseriti i dati relativi alle quantità di rottami metallici, rottame in vetro, rottami in rame e plastica, prodotta nell'anno di riferimento, secondo i criteri individuati per la cessazione della qualifica di rifiuto (Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio per i rottami metallici, Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione per i rottami di vetro, Regolamento (UE) n.715/2013 della Commissione per i rottami di rame) e alle quantità di materiali secondari prodotti nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006.

Devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali barrando gli opportuni campi e la relativa unità di misura (tonnellate o chilogrammi)

Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e dell'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 nonché i materiali di cui al Decreto 31 marzo 2020, n. 78

- Rottami di vetro
- Rottami di ferro e acciaio
- Rottami di alluminio
- Rottami di rame
- Plastica
- Gomma
- Tessili
- Gomma vulcanizzata da PFU
- Altro: la casella va selezionata qualora il dichiarante produca materiali rientranti nella definizione di end of waste o di materiali secondari ma non compresi nella classificazione preimpostata.

7.4 Scheda FRA - (Frantumatore)

La scheda FRA va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
Soggetti che effettuano operazioni di frantumazione delle carcasse di auto che sono già state sottoposte ad operazioni di messa in sicurezza, smontaggio delle parti recuperabili ed eventuale adeguamento volumetrico ai sensi del D.Lgs. 209/2003	I rifiuti, compresi tra quelli preimpostati, che il dichiarante, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, ha: <ul style="list-style-type: none"> • ricevuto da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante; • prodotto nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; • recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti a quello cui si riferisce la comunicazione.

La Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, per ciascun rifiuto indicato, per indicare ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità di ciascun rifiuto dichiarato nell'anno di riferimento.

In testa alla scheda va riportata l'informazione relativa al Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

7.4.1 Origine del rifiuto

7.4.1.1 Rifiuto ricevuto da terzi.

Se il rifiuto è stato ricevuto, tutto o in parte, da terzi o da altra unità locale dello stesso dichiarante, anche tramite vettore, indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Per quanto riguarda in particolare i dati relativi alla gestione degli autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003 il calcolo delle quantità sarà effettuato rispettando l'incidenza percentuale della massa del rottame proveniente dagli autoveicoli rispetto alla massa totale di rottame in ingresso.

Esempio: un impianto di frantumazione in cui, nel 2020, sono entrati 80 tonnellate di rottami provenienti da autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003, e 20 tonnellate di rottami provenienti da autoveicoli non rientranti nel campo di applicazione del citato D.Lgs. 209/2003 ma in quello del D.Lgs. 152/2006 o comunque aventi origine diversa (dati che risultano dal registro di carico e scarico), indicherà, come quantità in uscita di rottami ferrosi attribuibili agli autoveicoli assoggettati al D.Lgs. 209/2003, l'80% (80t su 100t) dei rottami totali in uscita.

Alla voce n. Moduli RT-VEIC riportare il numero di Moduli RT-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA FRA.

Il modulo DR-VEIC ed il modulo TE-VEIC non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi. L'unica eccezione è riferita al caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l'ausilio di mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro, ovvero senza l'intervento di un vettore terzo (trasportatore), in questo caso verrà compilato il solo Modulo DR-VEIC.

7.4.1.2 Rifiuto prodotto nell'unità locale.

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal dichiarante presso l'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

7.4.2 Destinazione del rifiuto

7.4.2.1 Rifiuto consegnato a terzi

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA FRA e consegnato a terzi. Se il rifiuto è stato consegnato, tutto o in parte, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per operazioni di recupero o smaltimento, indicare la quantità totale, espressa in peso, consegnata nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Alla voce n. Moduli DR-VEIC riportare il numero di Moduli DR-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA FRA.

7.4.2.2 Vettori cui è stato affidato il trasporto dei rifiuti

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA FRA e affidato a vettori. Se per il trasporto del rifiuto presso soggetti terzi (comprese altre unità locali della stessa impresa) il dichiarante si è avvalso di uno o più vettori dovrà compilare ed allegare uno o più Moduli TE-VEIC. Alla voce n. Moduli TE-VEIC riportare il numero di Moduli TE-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA FRA.

7.4.3 Attività di recupero o smaltimento svolta presso l'unità locale

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla SCHEDA FRA ed avviato a recupero o smaltimento nell'unità locale.

Se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o di smaltimento, alla voce n. Moduli MG-VEIC riportare il numero di Moduli MG-VEIC compilati ed allegati alla SCHEDA FRA.

7.4.4 Riepilogo attività

Questo riquadro serve a evidenziare il bilancio di gestione complessivo di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA FRA come ricevuti o prodotti, con evidenza delle relative quantità awiate, sempre in forma complessiva, a smaltimento o a recupero di materia/ energia.

I dati dovranno essere forniti differenziandoli come quantità per le attività svolte in proprio (cioè nell'unità locale oggetto della dichiarazione) e per quelle svolte presso terzi (cioè presso unità locali diverse da quella oggetto della dichiarazione).

7.4.4.1 Attività svolta in proprio

Riportare, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t):

- alla voce **Quantità a smaltimento** la quantità cumulativa di tutti i rifiuti awiati a smaltimento (discarica incenerimento) in conto proprio
- alla voce **Quantità a recupero di materia** la quantità effettivamente recuperata in conto proprio.

7.4.4.2 Attività svolta presso terzi

Riportare, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t):

- alla voce **Quantità a smaltimento** la quantità cumulativa di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA FRA come ricevuti o prodotti, destinata a smaltimento (discarica o incenerimento) presso altre unità locali;
- alla voce **Quantità a recupero di materia** la quantità cumulativa di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA FRA come ricevuti o prodotti, destinata a recupero di materia presso altre unità locali, includendo la quota di batterie ed oli;
- alla voce **Quantità a recupero di energia** la quantità cumulativa di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA FRA come ricevuti o prodotti, destinata a recupero di energia presso altre unità locali.

La destinazione a recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti ad altre unità locali è desumibile da registri e formulari di trasporto dei rifiuti.

7.4.4.3 Rifiuto in giacenza al 31/12

Va riportata la quantità dei rifiuti prodotti nell'unità locale del dichiarante, in giacenza al 31/12, perché non ancora awiati ad altre unità locali per il successivo trattamento, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati, identificati dal codice 160106, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

7.4.4.4 Materiali secondari ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006

In questo riquadro vanno inseriti i dati relativi alle quantità di rottami metallici, rottame in vetro, rottami in

rame e plastica, prodotta nell'anno di riferimento, secondo i criteri individuati per la cessazione della qualifica di rifiuto (Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio per i rottami metallici, Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione per i rottami di vetro, Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione per i rottami di rame) e alle quantità di materiali secondari prodotti nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali barrando gli opportuni campi e la relativa unità di misura (tonnellate o chilogrammi).

Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e dell'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 nonché i materiali di cui al Decreto 31 marzo 2020, n. 78

> Rottami di vetro,

> Rottami di ferro e acciaio

> Rottami di alluminio

> Rottami di rame

> Plastica

> Gomma

> Tessili

> Gomma vulcanizzata da PFU

> Altro: la casella va selezionata qualora il dichiarante produca materiali rientranti nella definizione di end of waste od materiali secondari ma non compresi nella classificazione preimpostata.

7.5 Moduli da allegare alle schede AUT, ROT, FRA

I moduli da allegare alle Schede AUT, ROT, FRA devono essere compilati secondo le modalità di seguito riportate.

7.5.1 Modulo RT-VEIC - (Rifiuto ricevuto da terzi)

Va compilato solo se nell'anno di riferimento il dichiarante ha ricevuto, per attività di smaltimento, di recupero o di trasporto, il rifiuto oggetto delle SCHEDE AUT, ROT, FRA cui va allegato il Modulo RT-VEIC.

Compilare ed allegare alle SCHEDE AUT, ROT, FRA un Modulo RT-VEIC:

- per ogni unità locale dalla quale si è ricevuto il rifiuto;
- per ogni soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto, se il rifiuto stesso è proveniente dall'estero.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto(vettore) compilare il Modulo RT-VEIC solo per il mittente.

In testa alla scheda vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA. Riportare l'indicazione della Scheda (AUT o ROT o FRA) cui è riferito il modulo.

n. progressivo Modulo RT-VEIC. Riportare il numero progressivo di Moduli RT-VEIC compilati per lo stesso rifiuto ricevuto e quindi allegati alle stesse SCHEDE AUT, ROT, FRA.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto ricevuto, che deve essere lo stesso delle SCHEDE AUT, ROT, FRA cui si allega il Modulo RT-VEIC.

7.5.1.1 Origine del rifiuto

Soggetto che ha conferito il rifiuto. Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto

Nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili come imprese o enti, cioè da privati cittadini, barrare nel Modulo RT-VEIC la dicitura "privati" ed indicare solo la quantità ricevuta da tali soggetti nell'anno di riferimento.

Sede unità locale di provenienza del rifiuto (da compilare solo per rifiuti provenienti dall'Italia).

Riportare:

- Sede dell'unità locale di provenienza del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N. civico, C.A.P.). Se il rifiuto proviene dall'estero occorre riportare:

- Paese Estero. Nome del Paese estero di provenienza

- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il rifiuto abbia provenienza estera, il dichiarante dovrà riportare la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all'attività

7.5.1.2 Dati quantitativi

Quantità annua ricevuta. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

7.5.2 Modulo TE-VEIC - (Elenco trasportatori del rifiuto)

Va compilato, per i rifiuti in uscita dall'unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto oggetto delle singole SCHEDE AUT, ROT, FRA a terzi tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto (vettori), ovvero soggetti diversi dal destinatario.

In testa alla scheda vanno riportate le seguenti informazioni

Codice fiscale. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA. Riportare la Scheda (AUT o ROT o FRA) cui è riferito il modulo.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto conferito, che deve essere lo stesso della SCHEDE AUT, ROT, FRA cui si allega il Modulo TE-VEIC.

N. progressivo TE-VEIC. Riportare il numero progressivo di Moduli TE-VEIC compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi allegati alle stesse SCHEDE AUT, ROT, FRA.

7.5.2.1 Dati del trasportatore

Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del trasportatore;
- Nome o ragione sociale del trasportatore.

7.5.2.2 Dati quantitativi

Indicare la quantità di rifiuto trasportata da ciascun trasportatore.

7.5.3 Modulo DR-VEIC - (Destinatari del rifiuto)

Va compilato solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito, il rifiuto oggetto delle singole SCHEDE AUT, ROT, FRA, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per attività di recupero o smaltimento.

Va compilato ed allegato alle SCHEDE AUT, ROT, FRA un Modulo DR-VEIC:

- per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
- per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato conferito tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il Modulo TE-VEIC per il/i vettore/i ed il Modulo DR-VEIC solo per il destinatario

In testa alla scheda vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA. Indicare la scheda (AUT o ROT o FRA) cui è riferito il modulo.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto conferito, che deve essere lo stesso delle SCHEDE AUT, ROT, FRA cui si allega il Modulo DR-VEIC.

N. progressivo DR-VEIC. Riportare il numero progressivo di Moduli DR-VEIC compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi allegati alle stesse SCHEDE AUT, ROT, FRA.

7.5.3.1 Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto. Riportare nel seguito:

- Codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale). Riportare nel seguito:

- Indirizzo completo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto;

Nel caso il rifiuto abbia destinazione non nazionale occorre riportare:

- Paese Estero. Nome del Paese estero di destinazione.
- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

7.5.3.2 Dati quantitativi

Quantità conferita nell'anno. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t), indicando a quale operazione di recupero/smaltimento è stata destinata. In caso di destinazione del rifiuto a diverse operazioni di recupero/smaltimento indicare la quantità destinata a ciascuna operazione.

7.5.4 Modulo MG-VEIC - (Gestione del Rifiuto).

Il Modulo MG-VEIC va compilato per le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante presso l'unità locale; attraverso il Modulo MG-VEIC il dichiarante descrive le singole attività di gestione del singolo rifiuto svolte, secondo i punti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, indicandone la relativa quantità gestita.

In testa alla scheda vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale .Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Riferimento Scheda AUT/ROT/FRA. Indicare la Scheda (AUT o ROT o FRA) cui è riferito il modulo.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto cui si fa riferimento e che deve essere lo stesso già riportato nelle SCHEDE AUT, ROT, FRA a cui si allega il Modulo MG-VEIC.

N. progressivo MG-VEIC Riportare il numero progressivo di Moduli MG-VEIC compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi allegati alle stesse SCHEDE AUT, ROT, FRA.

7.5.4.1 Operazioni di recupero svolte nell'unità locale.

Riportare la quantità di rifiuto che viene sottoposta ad attività di recupero nelle caselle corrispondenti alle operazioni di recupero svolte sul rifiuto nell'unità locale, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Importante

Il rigo R13 va compilato:

- Dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero presso altri impianti. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto per la messa in riserva (R13)" e va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

- Dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto di recupero di materia" e indicata la quantità di rifiuti

effettivamente recuperata e non quella messa in riserva nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Il rigo R13 non va compilato:

- Dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13, vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

- Dai soggetti autorizzati che sulla base di un'unica autorizzazione possono in parte effettuare l'operazione R13 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di recupero "in parallelo", ad esempio parte a R3 e parte a R5 distinguere la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

7.5.4.2 Operazioni di smaltimento svolte nell'unità locale.

Riportare la quantità di rifiuto smaltita nelle caselle corrispondenti alle operazioni di smaltimento svolte sul rifiuto nell'unità locale barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t). Se il dichiarante ha eseguito operazioni di smaltimento del rifiuto in base ad ordinanza di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, deve barrare la relativa casella.

Importante

Il rigo D15 va compilato:

- Dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di smaltimento presso altri impianti. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto per il deposito preliminare (D15)" e va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Il rigo D15 non va compilato:

- Dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

- Dai soggetti autorizzati che sulla base di un'unica autorizzazione possono in parte effettuare l'operazione D15 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di smaltimento (da D1 a D14). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di smaltimento (da D1 a D14 escluso D15) "in parallelo", ad esempio parte a D8 e parte a D9, distinguere la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di smaltimento (da D1 a D14 escluso D15) "in serie" ad esempio parte a D8 e successivamente a D9, indicare la quota totale di rifiuto avviata ad ogni singola operazione ripetendo la quantità per ogni operazione.

7.5.4.3 Deposito definitivo effettuato nell'unità locale

Per le attività di cui alla voce D1, D5 e D12, barrare le caselle corrispondenti alla classificazione della discarica in base al D.Lgs. 36/2003 e successive modificazioni.

7.5.4.4 Quantità in giacenza al 31/12 da avviare a recupero (R13)

Va riportata la quantità dei rifiuti, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo recupero, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

7.5.4.5 Quantità in giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento (D15)

Va riportata la quantità dei rifiuti, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il

successivo smaltimento, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

8 Comunicone imballaggi

La comunicazione imballaggi si divide in due Sezioni

- Sezione Consorzi
- Sezione Gestori rifiuti da imballaggio

8.1 Sezione consorzi

Questa Sezione serve ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 189 comma 3 per i seguenti soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni:

- il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI);
- i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.

Importante

La Comunicazione Imballaggi non deve essere presentata da altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati: in particolare non deve essere presentata da aziende che immettono sul mercato o utilizzano imballaggi, per i quali l'obbligo è assolto dal CONAI.

Il CONAI deve inviare tale comunicazione alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, presso l'ISPRA. I soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, devono inviare tale comunicazione alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, presso l'ISPRA, e contestualmente al CONAI.

Nella Comunicazione Imballaggi del MUD devono essere riportati i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati.

I dati devono essere riportati secondo i raggruppamenti e le attività indicati nella Scheda, espressi in tonnellate.

8.1.1 Scheda STIP - (Scheda tipologie)

La Scheda va utilizzata per comunicare la quantità complessiva di imballaggi suddivisi per tipo di materiale e per tipo di imballaggio immessi sul mercato nazionale.

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale del soggetto dichiarante.

8.1.1.1 Dati sul materiale

I dati devono essere riportati secondo i raggruppamenti e secondo le tipologie indicati nella Scheda, divisi per materiale e tipo di imballaggio.

8.1.1.2 Dati sulle quantità

Le quantità devono essere suddivise tra imballaggi primari e imballaggi secondari e terziari e devono essere espressi in tonnellate.

Il dato deve essere unico a livello nazionale.

8.1.2 Scheda SRIU- (Scheda riutilizzo)

La Scheda va utilizzata per comunicare la quantità complessiva di imballaggi riutilizzati tal quali suddivisi per tipo di materiale, per tipo di imballaggio e per destinazione. Per "riutilizzo" si intende "qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti" così come definito all'art. 183 comma 1 lettera r) del D.Lgs.

152/2006 e successive modificazioni.

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale del soggetto dichiarante.

8.1.2.1 Dati sul materiale

I dati devono essere riportati secondo i raggruppamenti e secondo le tipologie indicati nella Scheda, divisi per materiale e tipo di imballaggio

8.1.2.2 Dati sulle quantità

Le quantità devono essere suddivise tra imballaggi utilizzati per uso alimentare e quelli riutilizzati per altri usi e devono essere espressi in tonnellate.

Il dato deve essere unico a livello nazionale.

8.1.3 Scheda SMAT - (Scheda materiali)

La scheda Materiali va utilizzata per comunicare la quantità di imballaggi, suddivisi per materiale, immessa sul mercato da ciascun produttore aderente al CONAI.

In testa alla scheda, nei campi predisposti, devono essere riportate le seguenti informazioni:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

N. Progressivo Numerare in modo progressivo le Schede SMAT.

8.1.3.1 Dati anagrafici

Codice Fiscale. Indicare il codice fiscale di ogni produttore di imballaggi iscritto al Consorzio, per il quale viene compilata la scheda SMAT.

Nome o Ragione sociale. Indicare il nome o ragione sociale del produttore di imballaggi iscritto al Consorzio, per il quale viene compilata la scheda SMAT.

3.1.3.2 Dati quantitativi

- **Quantità di imballaggi vuoti prodotti**

In questa parte della Scheda deve essere riportata la quantità di imballaggi vuoti prodotti ed immessi sul mercato da ciascun produttore cui si riferisce la scheda, suddivisi per tipo di materiale.

- **Quantità di imballaggi pieni autoprodotti**

In questa parte della Scheda deve essere riportata la quantità di imballaggi pieni autoprodotti da ciascun produttore cui si riferisce la scheda suddivisi per tipo di materiale.

- **Quantità di imballaggi vuoti importati**

In questa parte della Scheda deve essere riportata la quantità di imballaggi vuoti importati da ciascun produttore cui si riferisce la scheda suddivisi per tipo di materiale.

- **Quantità di imballaggi pieni importati**

In questa parte della Scheda deve essere riportata la quantità di imballaggi pieni importati da ciascun produttore cui si riferisce la scheda suddivisi per tipo di materiale.

- **Quantità di imballaggi vuoti esportati**

In questa parte della Scheda deve essere riportata la quantità di imballaggi vuoti esportati da ciascun produttore suddivisi per tipo di materiale.

- **Quantità di imballaggi pieni esportati**

In questa parte della Scheda deve essere riportata la quantità di imballaggi pieni esportati da ciascun produttore cui si riferisce la scheda suddivisi per tipo di materiale.

8.1.4 Scheda SBOP - Borse in plastica

La scheda Borse in plastica va utilizzata per comunicare la quantità di borse in plastica, suddivise per tipologia, immessa sul mercato.

Le informazioni riguardano, in particolare, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218,

comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies) del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

In testa alla scheda, nei campi predisposti, devono essere riportate le seguenti informazioni:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

N. Progressivo. Numerare in modo progressivo le Schede SBOP.

8.1.4.1 Dati anagrafici

Codice Fiscale. Indicare il codice fiscale di ogni produttore, per il quale viene compilata la scheda SBOP.
Nome o Ragione sociale. Indicare il nome o ragione sociale del produttore di borse in plastica, per il quale viene compilata la scheda SBOP.

8.1.4.2 Dati sulle borse in plastica

I dati devono essere riportati secondo le tipologie indicate nella Scheda. Le quantità sono espresse in tonnellate. Deve essere riportato il peso complessivo di borse in plastica immesso sul mercato da ogni produttore nonché il peso medio delle borse.

Qualora non sia disponibile il dato sul peso medio, lo stesso può essere ottenuto sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.

8.1.5 SCHEDA CONS - (Rifiuti riciclati e recuperati dai Consorzi)

La scheda CONS va compilata per comunicare la tipologia e la quantità di rifiuti da imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. È necessario compilare una Scheda per ogni rifiuto raccolto, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione. Ogni Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, uno per ogni unità locale di origine e uno per ogni unità locale di destinazione del rifiuto stesso. In capo ad ogni scheda vanno riportati i seguenti dati:

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

n. progressivo Scheda CONS. Numerare in modo progressivo le Schede CONS compilate.

8.1.5.1 Dati sul rifiuto

Codice rifiuto. Riportare il codice del rifiuto cui si riferisce la Scheda.

Qualora il dichiarante indichi il codice 150104, dovrà ulteriormente barrare la casella per specificare se si tratta di imballaggi in alluminio.

Qualora il dichiarante indichi il codice 150102, dovrà ulteriormente barrare la casella per specificare se si tratta di bottiglie per bevande. La metodologia di riferimento per l'effettuazione dei calcoli è quella riportata dalla decisione di esecuzione 2021/1752/UE.

Nel caso di rifiuti costituiti da bottiglie in PET, indicare la quantità complessivamente raccolta senza compilare i moduli allegati alla scheda

8.1.5.2 Dati quantitativi

Quantità complessivamente raccolta. Riportare la quantità totale di rifiuto complessivamente raccolta, avendo cura di barrare la casella relativa all'unità di misura (kg o t) cui si riferisce la quantità.

8.1.5.3 Origine e destinazione

Elenco delle unità locali di origine. Alla voce n. Moduli UO-CONS riportare il numero di Moduli UO-CONS riferiti alle unità locali di origine del rifiuto compilati ed allegati alla singola SCHEDA CONS.

Elenco unità locali di destinazione. Alla voce n. Moduli DR-CONS riportare il numero di Moduli DR-CONS riferiti alle unità locali di destinazione del rifiuto compilati ed allegati alla singola SCHEDA CONS.

8.1.5.4 Materiali secondari ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006

Nel riquadro inserire le quantità di rottami metallici, rottame in vetro, rottami in rame, carta e cartone, plastica e legno, espressa in peso e la relativa unità di misura (kg o t), prodotta dai soggetti destinatari dei rifiuti oggetto della dichiarazione nell'anno di riferimento, secondo i criteri individuati per la cessazione della qualifica di rifiuto (Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio per i rottami metallici, Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione per i rottami di vetro e le quantità di materiali secondari, prodotti nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni. Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269e dell'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. Sono infine compresi i materiali disciplinati da Regolamenti comunitari adottati ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, nonché dai Decreti del Ministero dell'Ambiente adottati ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006. Devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali barrando gli opportuni campi e la relativa unità di misura (tonnellate o chilogrammi)

- Carta
- Rottami di vetro,
- Rottami di ferro e acciaio
- Rottami di alluminio
- Plastica
- Legno
- Altro: la casella va selezionata qualora il dichiarante produca materiali rientranti nella definizione di end of waste o di materiali secondari ma non compresi nella classificazione preimpostata.

8.1.6 Modulo UO-CONS - (Origine del rifiuto)

In capo ad ogni modulo vanno riportati i seguenti dati:

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale del soggetto dichiarante.

Codice del Rifiuto cui si riferisce il Modulo.

n. progressivo Modulo UO-CONS. Numero progressivo del Modulo UO-CONS associato allo specifico rifiuto.

n. progressivo Scheda CONS. Riportare il numero progressivo della Scheda CONS cui il Modulo è allegato.

8.1.6.1 Origine del rifiuto

Per ogni unità locale di origine del rifiuto riportare:

Codice fiscale. Codice fiscale dell'unità locale di origine del rifiuto.

Nome o ragione sociale dell'unità locale di origine del rifiuto.

Indirizzo completo Via, Comune, N. civico, Provincia, (se di origine nazionale).

Paese estero (se di origine non nazionale).

Codice ISTAT attività. Riportare il codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale che ha generato il rifiuto.

Superficie: indicare se la raccolta è stata fatta su superficie pubblica o privata

8.1.6.2 Dati quantitativi

Quantità raccolta nell'anno. Riportare la quantità di rifiuto raccolta con origine nell'unità locale sopra riportata, avendo cura di barrare la casella relativa all'unità di misura cui si riferisce tale quantità.

8.1.7 Modulo DR-CONS - (Destinazione del rifiuto)

Il modulo DR-CONS va compilato al fine di trasmettere le informazioni relative agli impianti autorizzati a svolgere attività di recupero o smaltimento ai quali sono stati destinati i rifiuti intermediati e le quantità trattate.

Vanno compilati ed allegati tanti Moduli DR-CONS quanti sono i rifiuti indicati nella scheda CONS, per i

quali il dichiarante ha svolto attività di intermediazione, destinati a terzi per attività di recupero o smaltimento:

- uno per ogni rifiuto e per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
- uno per ogni rifiuto e per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera. In capo ad ogni modulo vanno riportati i seguenti dati:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

N. progressivo Modulo DR-CONS. Numero progressivo del Modulo DR-CONS associato allo specifico rifiuto.

N. progressivo Scheda CONS Riportare il numero progressivo della Scheda CONS cui il Modulo DR-CONS è allegato.

8.1.7.1 Dati sul rifiuto

Codice rifiuto. Riportare il codice del rifiuto conferito.

8.1.7.2 Destinataria

Soggetto di destinazione del rifiuto.

- Codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto di destinazione del rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto di destinazione del rifiuto.

Sede della unità locale di destinazione. Riportare nel seguito:

- Sede dell'unità locale di destinazione del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N. civico, C.A.P.); Se il rifiuto è stato destinato all'estero occorre riportare:
- Paese Estero. Nome del Paese estero di destinazione.
- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

8.1.7.3 Dati quantitativi

Quantità totale conferita nell'anno. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, destinata alla sede (o al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento.

Quantità conferita distinta per attività di recupero o smaltimento svolta dal destinatario e la relativa unità di misura (kg o t).

8.2 Sezione gestori rifiuti di imballaggio

La Sezione Gestori rifiuti di imballaggio deve essere presentata esclusivamente via telematica e non può essere presentata su supporto cartaceo.

Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori di rifiuti di imballaggio, gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui agli allegati B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Importante

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante svolga attività di gestione di rifiuti diversi da quelli di imballaggio deve:

Compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti diversi dai rifiuti di imballaggio;

Compilare la Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori rifiuti di imballaggi per rifiuti da imballaggio.

8.2.1 Scheda IMB - (Gestione rifiuti da imballaggio)

La scheda IMB va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
Soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti di imballaggio	I rifiuti, compresi tra quelli preimpostati, che il dichiarante, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione, ha: <ul style="list-style-type: none"> • Ricevuto da terzi compresa altra unità locale dello stesso dichiarante, distinguendo tra superfici pubbliche e private • Prodotto nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; • Recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui si riferisce la comunicazione

In testa alla scheda IMB va riportata l'informazione relativa al codice fiscale del soggetto dichiarante.

8.2.1.1 Rifiuto ricevuto da terzi.

Se il rifiuto è stato ricevuto, tutto o in parte, da terzi o da altra unità locale dello stesso dichiarante, anche tramite vettore, indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t), distinguendo la provenienza da superfici pubbliche e private. Per imballaggi da superfici pubbliche si intendono gli imballaggi derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani e simili mentre per imballaggi da superfici private si intendono gli imballaggi provenienti dal circuito industriale e commerciale.

L'elenco dei rifiuti ricevuti da terzi è costituito dai seguenti codici CER 150101,150102,150103, 150104, 150105, 150106,150107, 150109.

Il dichiarante potrà aggiungere eventuali altri codici con i quali sono stati classificati i rifiuti di imballaggio ricevuti. Alla voce n. Moduli RT-IMB riportare il numero di Moduli RT-IMB compilati ed allegati alla SCHEDA IMB.

Il Modulo RT-IMB andrà sempre riferito al mittente del rifiuto e non al trasportatore.

8.2.1.2 Rifiuto prodotto nell'unità locale.

Il dichiarante dovrà distinguere la quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi monomateriale dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multimateriale (classificati con il codice 150106).

L'elenco dei rifiuti prodotti è costituito dai seguenti codici CER 150101,150102,150103, 150104, 150105, 150106,150107, 150109, 191201, 191202,191203,191204,191205, 191207,191212.

Qualora il dichiarante indichi il codice 150104, dovrà ulteriormente specificare se si tratta di alluminio o di acciaio.

Il dichiarante potrà aggiungere eventuali altri codici per indicare i rifiuti prodotti dall'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal dichiarante presso l'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

8.2.1.3 Rifiuto consegnato a terzi

Indicare la quantità totale di rifiuti, indicati come ricevuti o prodotti sulla SCHEDA IMB, e consegnati nell'anno di riferimento a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per operazioni di recupero o smaltimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Alla voce n. Moduli DR-IMB riportare il numero di Moduli DR-IMB compilati ed allegati alla SCHEDA IMB.

8.2.1.4 Vettori cui è stato affidato il trasporto dei rifiuti

Se per il trasporto del rifiuto presso soggetti terzi (comprese altre unità locali della stessa impresa) il dichiarante si è avvalso di uno o più vettori dovrà compilare ed allegare uno o più Moduli TE-IMB.

Alla voce n. Moduli TE-IMB riportare il numero di Moduli TE-IMB compilati ed allegati alla SCHEDA IMB.

Il Modulo DR-IMB ed il Modulo TE-IMB non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi. L'unica

eccezione è riferita al caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l'ausilio di mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro, ovvero senza l'intervento di un vettore terzo (trasportatore), in questo caso verrà compilato il solo Modulo DR_IMB.

8.2.1.5 Attività di recupero o smaltimento svolte presso l'unità locale

Se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o di smaltimento, alla voce n. Moduli MG-IMB riportare il numero di Moduli MG-IMB compilati ed allegati alla SCHEDA IMB.

8.2.1.6 Rifiuti in giacenza al 31/12

Va riportata la quantità dei rifiuti in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo trattamento, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

8.2.1.7 Materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 52/2006

Nel riquadro inserire le quantità di rottami metallici, rottame in vetro, rottami in rame, carta e cartone, plastica e legno, espressa in peso e la relativa unità di misura (kg o t), prodotta nell'anno di riferimento, secondo i criteri individuati per la cessazione della qualifica di rifiuto (Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio per i rottami metallici, Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione per i rottami di vetro, e le quantità di materiali secondari, prodotti nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni. Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269e dell'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali barrando gli opportuni campi e la relativa unità di misura (tonnellate o chilogrammi)

- Carta
- Rottami di vetro,
- Rottami di ferro e acciaio
- Rottami di alluminio
- Plastica
- Legno
- Altro: la casella va selezionata qualora il dichiarante produca materiali rientranti nella definizione di end of waste o di materiali secondari ma non compresi nella classificazione preimpostata.

8.2.2 Modulo RT-IMB (Rifiuto ricevuto da terzi)

Va compilato solo se nell'anno di riferimento il dichiarante ha ricevuto, per attività di smaltimento, di recupero o di trasporto, il rifiuto oggetto delle SCHEDE IMB cui va allegato il Modulo RT-IMB.

Compilare ed allegare alle SCHEDE IMB un Modulo RT-IMB:

- per ogni unità locale dalla quale si è ricevuto il rifiuto;
- per ogni soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto, se il rifiuto stesso è proveniente dall'estero.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il Modulo RT-IMB solo per il mittente.

In testa alla scheda vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto ricevuto, che deve essere presente nella SCHEDA IMB cui si allega il Modulo RT-IMB.

n. progressivo Modulo RT-IMB. Riportare il numero progressivo di Moduli RT-IMB compilati per lo stesso rifiuto ricevuto e quindi allegati alla stessa SCHEDA IMB.

8.2.2.1 Origine del rifiuto

Indicare se il rifiuto è ricevuto da superfici pubbliche o private barrando la relativa casella.

Soggetto che ha conferito il rifiuto.

Riportare nel seguito:

- Codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto.

Sede unità locale di provenienza del rifiuto (da compilare solo per rifiuti provenienti dall'Italia). Riportare nel seguito:

- Sede dell'unità locale di provenienza del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N. civico, C.A.P.).

Se il rifiuto proviene dall'estero occorre riportare:

- Paese Estero. Nome del Paese estero di provenienza
- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

Nel solo caso in cui il rifiuto abbia provenienza estera, il dichiarante dovrà riportare la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all'attività.

8.2.2.2 Dati quantitativi

Quantità annua ricevuta. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

8.2.3 Modulo TE-IMB (Elenco trasportatori del rifiuto)

Va compilato, per i rifiuti in uscita dall'unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto oggetto della SCHEDA IMB a terzi tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto (vettori), ovvero soggetti diversi dal destinatario.

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto, che deve presente nella SCHEDA IMB cui si allega il Modulo TE-IMB.

N. progressivo TE-IMB. Riportare il numero progressivo di Moduli TE-IMB compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi allegati alla Scheda IMB.

8.2.3.1 Dati del trasportatore

Riportare nel seguito:

- Codice fiscale (non la partita IVA) del trasportatore;
- Nome o ragione sociale del trasportatore.

8.2.3.2 Dati quantitativi

Indicare la quantità di rifiuto trasportata da ciascun trasportatore.

8.2.4 Modulo DR-IMB (Destinatari del rifiuto)

Va compilato solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito, il rifiuto presente nella SCHEDA IMB, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per attività di recupero o smaltimento.

Va compilato ed allegato alle SCHEDE IMB un Modulo DR-IMB:

- per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
- per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato conferito tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore)

compilare il Modulo TE-IMB per il vettore/i ed il Modulo DR-IMB solo per il destinatario.

In testa alla scheda vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto conferito, che deve essere presente nella SCHEDA IMB cui si allega il Modulo DR-IMB.

Qualora il dichiarante indichi il codice 150104, dovrà ulteriormente specificare se si tratta di alluminio o di acciaio.

N. progressivo DR-IMB. Riportare il numero progressivo di Moduli DR-IMB compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi allegati alla stessa SCHEDA IMB.

8.2.4.1 Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto. Riportare nel seguito:

- Codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale). Riportare nel seguito:

- Indirizzo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N. civico, C.A.P.);

Nel caso il rifiuto abbia destinazione non nazionale occorre riportare:

- Paese Estero. Nome del Paese estero di destinazione.
- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

8.2.4.2 Dati quantitativi

Quantità conferita nell'anno. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t), indicando a quale operazione di recupero/smaltimento è stata destinata. In caso di destinazione del rifiuto a diverse operazioni di recupero/smaltimento indicare la quantità destinata a ciascuna operazione.

8.2.5 Modulo MG-IMB (Gestione del Rifiuto).

Il Modulo MG-IMB va compilato per le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante presso l'unità locale; attraverso il Modulo MG-IMB il dichiarante descrive le singole attività di gestione del singolo rifiuto svolte, secondo i punti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, indicandone la relativa quantità gestita.

In testa alla scheda vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto cui si fa riferimento e che deve essere presente nella SCHEDA IMB a cui si allega il Modulo MG-IMB.

N. progressivo MG-IMB Riportare il numero progressivo di Moduli MG-IMB compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi allegati alla stessa SCHEDA IMB.

8.2.5.1 Operazioni di recupero svolte nell'unità locale.

Riportare la quantità di rifiuto che viene sottoposta ad attività di recupero nelle caselle corrispondenti alle operazioni di recupero svolte sul rifiuto nell'unità locale, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Importante

Il rigo R13 va compilato:

- Dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero presso altri impianti. In tale caso e va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" qualora presenti

quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

- Dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13. In tale caso e va indicata la quantità di rifiuti effettivamente recuperata e non quella messa in riserva nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Il rigo R13 non va compilato:

- Dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13, vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;
- Dai soggetti autorizzati che sulla base di un'unica autorizzazione possono in parte effettuare l'operazione R13 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di recupero "in parallelo", ad esempio parte a R3 e parte a R5 distinguere la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

8.2.5.2 Operazioni di smaltimento svolte nell'unità locale.

Riportare la quantità di rifiuto smaltita nelle caselle corrispondenti alle operazioni di smaltimento svolte sul rifiuto nell'unità locale barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t). Se il dichiarante ha eseguito operazioni di smaltimento del rifiuto in base ad ordinanza di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. deve barrare la relativa casella.

Importante

Il rigo D15 va compilato:

- Dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di smaltimento presso altri impianti. In tale caso va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento.

Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

Il rigo D15 non va compilato:

- Dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;
- Dai soggetti autorizzati (che sulla base di un'unica autorizzazione) possono in parte effettuare l'operazione D15 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di smaltimento (da D1 a D14). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di smaltimento "in parallelo", ad esempio parte a D8 e parte a D9 indicare la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di smaltimento "in serie", ad esempio parte a D8 e successivamente a D9 indicare la quota totale di rifiuto avviata ad ogni singola operazione ripetendo la quantità per ogni operazione.

8.2.5.3 Deposito definitivo effettuato nell'unità locale

Per le attività di cui alla voce D1, D5 e D12, barrare le caselle corrispondenti alla classificazione della discarica in base al D.Lgs. 36/2003 e successive modificazioni.

8.2.5.4 Quantità in giacenza al 31/12 da avviare a recupero (R13)

Va riportata la quantità dei rifiuti, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo recupero, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

8.2.5.5 Quantità in giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento (D15)

Va riportata la quantità dei rifiuti, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il

successivo smaltimento, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

9 Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

La Comunicazione RAEE deve essere presentata esclusivamente via telematica e non può essere presentata su supporto cartaceo.

9.1 Premessa

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione relativa ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono i soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 e successive modificazioni, ed in particolare:

- Impianti di trattamento dei RAEE.
- Centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 14/03/2014 n. 49.

I Comuni devono comunicare le quantità raccolte nei Centri di raccolta da essi istituiti ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 lettera a) tramite il MUD - Comunicazione Rifiuti Urbani.

I RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 sono quelli derivanti dalle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e rientranti nell'Allegato III al D.Lgs. 49/2014:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), con indicazione specifica sui rifiuti da pannelli fotovoltaici.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm),
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Importante

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del

D.Lgs. 49/2014 deve:

- *compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014;*
- *compilare la Comunicazione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.*

Importante

I dati da riportare nella comunicazione relativa ai RAEE devono essere desunti dalle registrazioni effettuate nel registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Ove ciò non fosse possibile, i dati richiesti dovranno essere desunti da altri registri la cui tenuta presso l'impresa sia obbligatoria.

Nel caso in cui gli operatori trattino più categorie di RAEE e non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la quota di RAEE relativa alle singole categorie di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014 è possibile eseguire il calcolo sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.

Tale calcolo dovrà essere allegato al registro di carico e scarico. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica, la quota relativa a ciascuna categoria di RAEE nell'ambito dei raggruppamenti di cui all'Allegato 1 al DM 25 settembre 2007, n.185, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2023, n. 40, può essere desunta applicando le linee guida predisposte dal Centro di Coordinamento.

9.2 Scheda TRA RAEE - trattamento

Questa scheda deve essere compilata dai soggetti che effettuano operazioni di trattamento di RAEE quali es. messa in sicurezza, smontaggio, frantumazione, stoccaggio ai sensi del D.Lgs.49/2014 ed è relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti in riferimento a tali attività.

Compilare la Scheda per tutti i rifiuti, che il dichiarante, nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione,

ha:

- raccolto e/o ricevuto da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante;
- prodotto nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui si riferisce la comunicazione.

La Scheda è corredata da Moduli da compilare ed allegare, per ciascun rifiuto indicato, per indicare ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità di ciascun rifiuto dichiarato nell'anno di riferimento.

Importante

Deve essere compilata una scheda TRA-RAEE per ogni categoria di cui all'Allegato III del D.Lgs. 49/2014 inserendo tutti i codici rifiuto appartenenti a quella categoria.

In testa alla scheda inserire le seguenti informazioni:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

Categoria RAEE Indicare la categoria dei RAEE cui si riferisce la Scheda in riferimento alla classificazione di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014.

Per i pannelli fotovoltaici non indicare la categoria 4 ma barrare la casella PF.

Nel caso in cui gli operatori trattino più categorie di RAEE e non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la quota di RAEE relativa alle singole categorie di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014 è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile. Tale calcolo dovrà essere allegato al registro di carico e scarico. In questo caso il dichiarante dovrà barrare l'apposita casella.

9.2.1 Origine del Rifiuto

9.2.1.1 Rifiuto ricevuto

Codice rifiuto. Riportare i diversi codici dei rifiuti cui si riferisce la Scheda separando i RAEE domestici da quelli professionali; tali codici si individuano nell'elenco europeo dei rifiuti.

Se il rifiuto è stato raccolto o ricevuto, tutto o in parte, da terzi o da altra unità locale dello stesso dichiarante, anche tramite vettore, indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

I codici CER riportati nella scheda non sono esaustivi; è prevista pertanto la possibilità di inserire ulteriori tipologie di rifiuto.

Alla voce n. Moduli RT-RAEE riportare il numero di Moduli RT-RAEE compilati ed allegati alla SCHEDA TRA-RAEE.

Importante

Compilare la parte RIFIUTO RICEVUTO della Scheda TRA-RAEE (ed i relativi allegati) per ciascuna delle categorie di RAEE di cui alla classificazione prevista dall'allegato III del D.Lgs. 49/2014 che sono state trattate nell'unità locale dichiarante (cioè compilare questa parte tante volte quante sono le categorie di RAEE trattate

Il Modulo RT-RAEE andrà sempre riferito al mittente del rifiuto e non al trasportatore.

9.2.1.2 Rifiuto prodotto nell'unità locale.

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal dichiarante presso l'unità locale, riportare la quantità totale, in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

I codici CER riportati nella scheda non sono esaustivi; è prevista pertanto la possibilità di inserire ulteriori tipologie di rifiuto.

9.2.2 Destinazione del rifiuto

9.2.2.1 Rifiuto consegnato a terzi

Se il rifiuto è stato consegnato, tutto o in parte, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per operazioni di recupero o smaltimento, indicare la quantità totale, espresso in peso, consegnata nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Alla voce n. Moduli DR-RAEE riportare il numero complessivo di Moduli DR-RAEE compilati ed allegati alla SCHEDA TRA-RAEE per ciascuna categoria di cui all'allegato III al D.Lgs. 49/2014.

9.2.2.2 Vettori cui è stato affidato il trasporto dei rifiuti

Se per il trasporto del rifiuto presso soggetti terzi (comprese altre unità locali della stessa impresa) il dichiarante si è avvalso di uno o più vettori dovrà compilare ed allegare uno o più Moduli TE-RAEE.

Alla voce n. Moduli TE-RAEE riportare il numero di Moduli TE-RAEE compilati ed allegati alla SCHEDA TRA-RAEE.

Il Modulo DR-RAEE ed il Modulo TE-RAEE non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi. L'unica eccezione è riferita al caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l'ausilio di mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro, ovvero senza l'intervento di un vettore terzo (trasportatore), in questo caso verrà compilato il solo Modulo DR-RAEE.

9.2.2.3 Attività di recupero e smaltimento svolte nell'unità locale

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come ricevuto o prodotto sulla scheda TRA-RAEE ed avviato a recupero o smaltimento nell'unità locale. Se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o smaltimento alla voce n. Moduli MG-RAEE riportare il numero di Moduli MG-RAEE compilati ed allegati alla scheda TRA-RAEE

Alla voce n. Moduli MG-RAEE riportare il numero di Moduli MG-RAEE allegati alla SCHEDA TRA-RAEE.

9.2.2.4 Rifiuti in giacenza al 31/12

Va riportata la quantità dei RAEE, per ciascuna categoria di RAEE di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014 non ancora trattati in giacenza al 31/12.

9.2.3 Riepilogo attività

Questa scheda serve ad evidenziare il bilancio di gestione complessivo di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA TRA-RAEE come ricevuti o prodotti, con evidenza delle relative quantità avviate, sempre in forma complessiva, a smaltimento, recupero e riciclaggio.

Riportare:

i. alla voce Quantità a smaltimento la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA TRA-RAEE come ricevuti o prodotti, avviata a smaltimento in riferimento alle pertinenti operazioni riportate sul Modulo MG-RAEE;

ii. alla voce Quantità a recupero di materia la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA TRA-RAEE come ricevuti o prodotti, avviata a recupero in riferimento alle pertinenti operazioni riportate sul Modulo MG-RAEE comprensiva di quella comunicata come avviata a preparazione per il riutilizzo

iii. alla voce "di cui quantità a Preparazione per il riutilizzo" indicare la quota parte dei rifiuti avviati a recupero di materia che sono stati sottoposti a preparazione per riutilizzo. Va indicato il peso degli interi apparecchi divenuti rifiuti e dei componenti dei RAEE che, a seguito di operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento.

Qualora i componenti siano preparati per il riutilizzo, solo il peso del componente stesso è comunicato come preparato per il riutilizzo.

Qualora interi apparecchi siano preparati per il riutilizzo e il peso dei componenti sostituiti da nuovi componenti durante il processo di preparazione per il riutilizzo sia inferiore al 15 % del peso totale dell'apparecchio, è comunicato come preparato per il riutilizzo il peso totale dell'apparecchio.

Gli apparecchi e i componenti che sono separati negli impianti di trattamento dei RAEE e sono destinati al

riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento sono, del pari, comunicati come preparati per il riutilizzo.
iv. alla voce Quantità a recupero di energia la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA TRA-RAEE come ricevuti o prodotti, avviata a recupero di energia.

La destinazione a recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti ad altre unità locali è desumibile dai formulari di trasporto dei rifiuti.

9.2.3.1 Materiali secondari ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006

In questo riquadro vanno inseriti i dati relativi alle quantità di rottami metallici, rottame in vetro, rottami in rame e plastica, prodotta nell'anno di riferimento, secondo i criteri individuati per la cessazione della qualifica di rifiuto (Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio per i rottami metallici, Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione per i rottami di vetro, Regolamento (UE) n.715/2013 della Commissione per i rottami di rame) e alle quantità di materiali secondari prodotti nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali barrando gli opportuni campi e la relativa unità di misura (tonnellate o chilogrammi)

Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e dell'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

- Rottami di vetro
- Rottami di ferro e acciaio
- Rottami di alluminio
- Rottami di rame
- Plastica
- Gomma
- Altro: la casella va selezionata qualora il dichiarante produca materiali rientranti nella definizione di end of waste od materiali secondari ma non compresi nella classificazione preimpostata.

9.3 Scheda CR RAEE - centro di raccolta

La scheda va compilata dai soggetti gestori dei centri di raccolta così come individuati dall'art. 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 49/2014 che prevede che i produttori individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono possono organizzare e gestire, sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal D.Lgs., 49/2014.

Attenzione

La scheda CR deve essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi.

La scheda NON deve essere presentata con riferimento a:

- *Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell'ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all'interno della Comunicazione Rifiuti Urbani.*
- *Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso il locale del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell'articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65.*
- *Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.*

I centri di raccolta cui si riferisce tale scheda sono realizzati e gestiti:

- Secondo quanto prevede l'articolo 183 comma 1 lettera mm del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. che definisce il centro di raccolta come area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento:
- Con le modalità previste agli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e quindi autorizzati con autorizzazione unica, autorizzazione integrata o con procedura semplificata).

In testa alla scheda inserire le seguenti informazioni:

Codice fiscale Riportare il codice fiscale del soggetto dichiarante.

Categoria RAEE Indicare la categoria dei RAEE cui si riferisce la Scheda in riferimento alla classificazione di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014

Deve essere compilata una scheda CR-RAEE per ogni categoria di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014 inserendo tutti codici rifiuto appartenente a quella categoria

Per i pannelli fotovoltaici non indicare la categoria 4 ma barrare la casella PF.

Nel caso in cui gli operatori trattino più categorie di RAEE e non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la quota di RAEE relativa alle singole categorie di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014 è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile. Tale calcolo dovrà essere allegato al registro di carico e scarico. In questo caso il dichiarante dovrà barrare l'apposita casella.

9.3.1 Origine del rifiuto

9.3.1.1 Rifiuto ricevuto

Codice rifiuto. Riportare i diversi codici dei rifiuti cui si riferisce la Scheda separando i RAEE domestici da quelli non domestici;

I codici CER riportati nella scheda non sono esaustivi; è prevista la possibilità di inserire ulteriori tipologie di rifiuto. Per ogni rifiuto indicare la quantità totale, espressa in peso, ricevuta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

I codici CER riportati nella scheda non sono esaustivi; è prevista la possibilità di inserire ulteriori tipologie di rifiuto. Alla voce n. Moduli RT-RAEE riportare il numero di Moduli RT-RAEE compilati ed allegati alla SCHEDA CR-RAEE.

9.3.2 Destinazione del Rifiuto

9.3.2.1 Rifiuto consegnato a terzi

Se il rifiuto è stato consegnato, tutto o in parte, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per operazioni di recupero o smaltimento, indicare la quantità totale per ciascuna categoria di cui all'allegato III al D.Lgs. 49/2014, in peso, consegnata nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Alla voce n. Moduli DR-RAEE riportare il numero di Moduli DR-RAEE compilati ed allegati alla SCHEDA CR-RAEE per ciascuna categoria di cui all'allegato III al D.Lgs. 49/2014.

9.3.2.2 Vettori cui è stato affidato il trasporto dei rifiuti

Se per il trasporto del rifiuto presso soggetti terzi (comprese altre unità locali della stessa impresa) il dichiarante si è avvalso di uno o più vettori dovrà compilare ed allegare uno o più Moduli TE-RAEE. Alla voce n. Moduli TE-RAEE riportare il numero di Moduli TE-RAEE compilati ed allegati alla SCHEDA CR-RAEE. Il Modulo DR-RAEE ed il Modulo TE-RAEE non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi. L'unica eccezione è riferita al caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l'ausilio di mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro, ovvero senza l'intervento di un vettore terzo (trasportatore), in questo caso verrà compilato il solo Modulo DR-RAEE.

9.3.2.3 Attività di recupero o smaltimento svolte presso l'unità locale

Da compilare per ciascun rifiuto indicato come raccolto nella SCHEDA CR-RAEE ed avviato a recupero o smaltimento nell'unità locale.

Se presso l'unità locale il dichiarante ha svolto attività di recupero o di smaltimento, alla voce n. Moduli MG-RAEE riportare il numero di Moduli MG-RAEE compilati ed allegati alla SCHEDA CR-RAEE.

9.3.2.4 Rifiuti in giacenza al 31/12

Va riportata la quantità dei RAEE, per ciascuna categoria di RAEE di cui all'allegato III al D.Lgs. 49/2014, non ancora trattati, in giacenza al 31/12.

9.3.3 Riepilogo attività

Questa scheda serve ad evidenziare il bilancio di gestione complessivo di tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA CR- RAEE come ricevuti o prodotti, con evidenza delle relative quantità avviate, sempre in forma complessiva, a smaltimento, recupero e riciclaggio.

Riportare:

I. alla voce Quantità a smaltimento la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA CR- RAEE come ricevuti o prodotti, avviata a smaltimento in riferimento alle pertinenti operazioni riportate sul Modulo MG- RAEE;

II. alla voce Quantità a recupero di materia la quantità cumulativa per tutti i rifiuti riportati sulla SCHEDA CR RAEE come ricevuti o prodotti, avviata a recupero in riferimento alle pertinenti operazioni riportate sul Modulo MG-RAEE, comprensiva di quella comunicata come avviata a preparazione per il riutilizzo

III. alla voce "di cui quantità a Preparazione per il riutilizzo" indicare la quota parte dei rifiuti avviati a recupero di materia che sono stati sottoposti a preparazione per riutilizzo. Va indicato il peso degli interi apparecchi divenuti rifiuti e dei componenti dei RAEE che, a seguito di operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento.

Qualora i componenti siano preparati per il riutilizzo, solo il peso del componente stesso è comunicato come preparato per il riutilizzo.

Qualora interi apparecchi siano preparati per il riutilizzo e il peso dei componenti sostituiti da nuovi componenti durante il processo di preparazione per il riutilizzo sia inferiore al 15 % del peso totale dell'apparecchio, è comunicato come preparato per il riutilizzo il peso totale dell'apparecchio.

Gli apparecchi e i componenti che sono separati negli impianti di trattamento dei RAEE e sono destinati al riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento sono, del pari, comunicati come preparati per il riutilizzo.

9.4 Allegati alle schede TRA RAEE e CR RAEE

Gli allegati alle Schede TRA-RAEE, CR-RAEE devono essere compilati secondo le modalità di seguito riportate.

9.4.1 Modulo DR-RAEE - (Destinazione del Rifiuto)

Il modulo va compilato dai soggetti che presentano la Scheda TRA-RAEE o CR- RAEE.

Va compilato solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito, il rifiuto a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per attività di recupero o smaltimento.

Va compilato ed allegato alla Scheda TRA-RAEE o CR- RAEE un Modulo DR-RAEE:

- per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
- per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato conferito tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il Modulo TE-RAEE per il/i vettore/i ed il Modulo DR-RAEE solo per il destinatario.

In testa al Modulo vanno riportati i seguenti dati:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

Codice rifiuto Riportare il codice rifiuto conferito, per ogni categoria RAEE di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014, che deve essere lo stesso della SCHEDA TRA-RAEE o CR-RAEE cui si allega il Modulo DR-RAEE.

N. Progressivo DR-RAEE Riportare il numero progressivo di Moduli DR-RAEE compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi allegati alla stessa TRA-RAEE o CR- RAEE

Categoria RAEE: Riportare la categoria RAEE in riferimento alla classificazione di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014 cui è riferito il modulo. Per i pannelli fotovoltaici non indicare la categoria 4 ma barrare la casella PF.

9.4.1.1 Destinazione del rifiuto

Soggetto destinatario del rifiuto. Riportare nel seguito:

- codice fiscale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto.

Sede impianto di destinazione (se di destinazione nazionale). Riportare nel seguito:

- Indirizzo completo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto;

Nel caso il rifiuto abbia destinazione non nazionale occorre riportare:

- Paese Estero. Nome del Paese estero di destinazione.
- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

9.4.1.2 Dati quantitativi

Quantità conferita nell'anno. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, per ciascuna categoria RAEE di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014, conferita alla sede (o al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

Destinazione. Indicare a quale operazione di recupero/smaltimento è stata destinata. In caso di destinazione del rifiuto a diverse operazioni di recupero/smaltimento indicare la quantità destinata a ciascuna operazione.

9.4.2 Modulo RT-RAEE - (Rifiuto ricevuto da terzi).

Va compilato solo se nell'anno di riferimento il dichiarante ha ricevuto, per attività di smaltimento, di recupero, il rifiuto oggetto della SCHEDA TRA-RAEE o della scheda CR RAEE cui va allegato il Modulo RT-RAEE.

Compilare ed allegare alla SCHEDA TRA-RAEE un Modulo RT-RAEE:

- per ogni unità locale dalla quale si è ricevuto il rifiuto;
- per ogni soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto, se il rifiuto stesso è proveniente dall'estero.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il Modulo RT-RAEE solo per il mittente.

In testa al Modulo vanno riportati i seguenti dati:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto conferito, per ogni categoria RAEE di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014, che deve essere lo stesso della SCHEDA TRA-RAEE o CR-RAEE cui si allega il Modulo RT-RAEE.

Categoria RAEE. Riportare la categoria RAEE in riferimento alla classificazione di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014 cui è riferito il modulo.

Per i pannelli fotovoltaici non indicare la categoria 4 ma barrare la casella PF.

N. Progressivo Modulo RT-RAEE. Riportare il numero progressivo di Moduli RT-RAEE compilati per lo stesso rifiuto ricevuto e quindi allegati alla stessa SCHEDA TRA-RAEE o CR- RAEE.

9.4.2.1 Origine del rifiuto

Soggetto che ha conferito il rifiuto. Riportare nel seguito:

- codice fiscale del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- Nome o ragione sociale del soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili come imprese o enti, cioè da privati cittadini, barrare nel Modulo RT-RAEE la dicitura "privati" ed indicare solo la quantità ricevuta da tali soggetti nell'anno di riferimento.

Se il modulo RT- RAEE è allegato a una scheda TRA-RAEE, barrare la dicitura "distributori" se il soggetto che effettua operazioni di trattamento di RAEE riceve tali rifiuti da distributori.

Sede unità locale di provenienza del rifiuto (da compilare solo per rifiuti provenienti dall'Italia). Riportare nel seguito:

- Sede dell'unità locale di provenienza del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N. civico, C.A.P.). Se il rifiuto proviene dall'estero occorre riportare:
 - Paese Estero. Nome del Paese estero di provenienza
 - Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006e successive modificazioni.
- Nel solo caso in cui il rifiuto abbia provenienza estera, il dichiarante dovrà riportare la quantità complessivamente ricevuta indicando la tipologia di trattamento prevista: recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica, altre operazioni di smaltimento. Qualora, su un rifiuto ricevuto da un fornitore estero, il gestore svolga più attività, dovrà compilare più moduli RT, riferiti al medesimo rifiuto e al medesimo conferitore, ma distinti in relazione all'attività.

9.4.2.2 Dati quantitativi

Quantità annua ricevuta. Riportare la quantità totale di rifiuto, per ciascuna categoria RAEE di cui all'allegato III del D.Lgs.49/2014, espressa in peso ricevuta nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

9.4.3 Modulo TE-RAEE - (Elenco dei trasportatori)

Il modulo va compilato dai soggetti che presentano la Scheda TRA-RAEE o CR- RAEE, per i rifiuti in uscita dall'unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto oggetto della Scheda TRA-RAEE o CR- RAEE a terzi tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto (vettori), ovvero soggetti diversi dal destinatario. Il modulo non va compilato in caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l'ausilio dei mezzi di proprietà dell'uno o dell'altro.

In testa alla scheda vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale del soggetto dichiarante.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto conferito, per ogni categoria RAEE di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014, che deve essere lo stesso della Scheda TRA-RAEE o CR- RAEE cui si allega il Modulo TE-RAEE.

Categoria RAEE. Riportare la categoria RAEE in riferimento alla classificazione di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014 cui è riferito il modulo.

Per i pannelli fotovoltaici non indicare la categoria 4 ma barrare la casella PF.

N. progressivo. TE-RAEE. Riportare il numero progressivo di Moduli TE-RAEE compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi allegati alla stessa Scheda TRA-RAEE o CR- RAEE.

9.4.3.1 Trasporto del rifiuto

Riportare nel seguito i dati del trasportatore:

- Codice fiscale (non la partita IVA) del trasportatore;
- Nome o ragione sociale del trasportatore.

9.4.3.2 Dati quantitativi

Indicare la quantità di rifiuto trasportata da ciascun trasportatore.

9.4.4 Modulo MG-RAEE - (Gestione del rifiuto)

Il Modulo MG-RAEE va compilato per le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante presso l'unità locale; attraverso il Modulo MG-RAEE il dichiarante descrive le singole attività di gestione del singolo rifiuto svolte, secondo i punti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, indicandone la relativa quantità gestita.

In testa alla scheda vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice fiscale. Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto conferito, per ogni categoria RAEE di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014, che deve essere lo stesso della Scheda TRA-RAEE o CR- RAEE cui si allega il Modulo MG-RAEE.

Categoria RAEE. Riportare la categoria RAEE in riferimento alla classificazione di all'allegato III del D.Lgs. 49/2014 cui è riferito il modulo.

Per i pannelli fotovoltaici non indicare la categoria 4 ma barrare la casella PF.

N. progressivo MG-RAEE Riportare il numero progressivo di Moduli MG-RAEE compilati per lo stesso rifiuto conferito e quindi allegati alle stesse schede CR e TRA.

I dati da compilare sono:

9.4.3.3 Operazioni di recupero svolte nell'unità locale.

Riportare la quantità di rifiuto che viene sottoposta ad attività di recupero nelle caselle corrispondenti alle operazioni di recupero svolte sul rifiuto nell'unità locale, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

Sono operazioni di recupero quelle che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione.

Importante

Il rigo R13 va compilato:

- Dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e esso in riserva (R13), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero presso altri impianti. In tale caso va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

- Dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13. In tale caso va indicata la quantità di rifiuti effettivamente recuperata e non quella messa in riserva nell'anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Il rigo R13 non va compilato:

- Dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13, vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

- Dai soggetti autorizzati (che sulla base di un'unica autorizzazione) possono in parte effettuare l'operazione R13 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di recupero "in parallelo", ad esempio parte a R3 e parte a R5 distinguere la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

9.4.3.4 Operazioni di smaltimento svolte nell'unità locale.

Riportare la quantità di rifiuto smaltita nelle caselle corrispondenti alle operazioni di smaltimento svolte sul rifiuto nell'unità locale barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t). Se il dichiarante ha eseguito operazioni di smaltimento del rifiuto in base ad ordinanza di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. deve barrare la relativa casella.

Importante

Il rigo D15 va compilato:

Dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di smaltimento presso altri impianti. In tale caso va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell'anno di riferimento.

Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Il rigo D15 non va compilato:

- Dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14). Va compilato il rigo relativo alla "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno;

- Dai soggetti autorizzati (che sulla base di un'unica autorizzazione) possono in parte effettuare l'operazione D15 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di smaltimento (da D1 a D14). Va compilato il rigo relativo alla

"Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di smaltimento "in parallelo", ad esempio parte a D8 e parte a D9 indicare la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

Se nell'unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di smaltimento "in serie", ad esempio parte a D8 e successivamente a D9 indicare la quota totale di rifiuto avviata ad ogni singola operazione ripetendo la quantità per ogni operazione.

9.4.3.5 Deposito definitivo effettuato nell'unità locale.

Per le attività di cui alla voce D1, D5 e D12, barrare le caselle corrispondenti alla classificazione della discarica in base al D.Lgs. 36/2003 e successive modificazioni.

9.4.3.6 Quantità in giacenza al 31/12 da avviare a recupero (R13)

Va riportata la quantità dei rifiuti, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo recupero, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

9.4.3.7 Quantità in giacenza da avviare a smaltimento (D15)

Va riportata la quantità dei rifiuti, in giacenza al 31/12, perché non ancora avviati ad altre unità locali per il successivo smaltimento, comprensiva della quota di rifiuti detenuti e non ancora trattati barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

10 Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione

La Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione, composta dalla Scheda RU e dai relativi Moduli, deve essere compilata dai soggetti di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 152/2006 ed è relativa a tutte le operazioni di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti raccolti nel territorio a seguito di apposita convenzione con i soggetti pubblici o privati.

Si evidenzia che l'articolo 183, comma 1 lettera b) ter, al punto 2) definisce rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, la compilazione delle schede RU e RT-NonPub e del modulo DRU, limitatamente ai rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b) ter, punto 2), è richiesta anche al soggetto che raccoglie tali rifiuti presso le utenze non domestiche, anche qualora tale soggetto corrisponda con il gestore del servizio pubblico di raccolta, e che li conferisce al di fuori del servizio pubblico. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata il soggetto farà riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD.

La Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione, comprensiva della scheda RU, della scheda CG e di tutti i moduli allegati, va compilata esclusivamente via telematica, tramite il sito <https://www.mudcomuni.it>.

In allegato 3 è disponibile a titolo esemplificativo e per uso interno il facsimile di scheda.

Importante

Per ogni soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tenuto ai sensi della normativa vigente a comunicare i dati sui rifiuti urbani deve essere presentata una sola Comunicazione Rifiuti Urbani, nella quale riportare i dati relativi a tutti i rifiuti raccolti sul territorio, a prescindere dalle diverse modalità di raccolta.

La scheda non deve essere utilizzata per dichiarare i dati relativi ai rifiuti prodotti dal Comune, nelle proprie unità operative (p.es. officine, depuratori o impianti): per questi rifiuti, se sussiste l'obbligo in relazione alla tipologia di rifiuto, il Comune presenterà una Comunicazione Rifiuti.

10.1 Scheda RU (Raccolta rifiuti urbani)

La scheda RU va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Quantità di rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter) raccolti nell'ambito del servizio compresi quelli raccolti in convenzione.
I soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006	Quantità di rifiuti urbani individuati dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2 raccolti presso le utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico.

In capo alla scheda va riportato il codice fiscale del dichiarante.

10.1.1 Informazioni di carattere generale

Le informazioni di carattere generale vanno compilate dal soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Tali informazioni non devono essere, invece, comunicate dai soggetti che si occupano della raccolta conto terzi di rifiuti, individuati dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

10.1.1.1 Numero di utenze servite

Indicare il numero di utenze domestiche e non domestiche servite nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

10.1.1.2 Modalità di raccolta

Riportare le informazioni sulle modalità di raccolta attuate sul territorio comunale, indicando la percentuale di utenze servite con ciascuna modalità (porta a porta, inclusa la raccolta di tipo condominiale, raccolta di prossimità, raccolta mediante contenitori stradali).

10.1.1.3 Centri di raccolta

Riportare il numero di centri di raccolta così come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. n. 152/2006 e disciplinati dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 (G.U. 28 aprile 2008, n. 9), presenti sul territorio comunale. In particolare, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 183, sono definiti centri di raccolta le aree presidiate ed allestite per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

10.1.2 Quantità raccolte

I dati sui quantitativi raccolti devono essere trasmessi dal soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

I dati devono essere inoltre comunicati dal soggetto che si occupa della raccolta presso le utenze che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle tipologie individuate dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2. In questo caso i rifiuti da comunicare tramite la scheda RU sono solo quelli individuati dall'allegato L-quater al D.Lgs. n. 152/2006. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata il soggetto farà riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD

10.1.2.1 Raccolta indifferenziata

Va riportata la quantità distinta per i seguenti codici: 200301, 200303, 200307 e 200399, relativi alla raccolta indifferenziata, allo spazzamento stradale, compresa la pulizia degli arenili, alla raccolta degli ingombranti misti e alle raccolte di altri rifiuti non differenziati, nell'ambito del servizio.

10.1.2.2 Raccolta differenziata

Vanno riportate le quantità complessive di rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio distinte per codice rifiuto, utilizzando i codici preimpostati o aggiungendo altri codici negli appositi spazi, divisi tra pericolosi e non pericolosi. La quantità comprende sia i rifiuti raccolti tramite concessionario sia quelli raccolti in economia.

Nel caso di raccolta dei rifiuti urbani presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006, i dati da comunicare attraverso la scheda RU sono solo quelli relativi ai rifiuti individuati dall'allegato L-quater al D.Lgs. n. 152/2006. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata il soggetto farà riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla decisione delegata 2019/1597/UE per la misurazione uniforme dei rifiuti alimentari è necessario specificare i quantitativi di rifiuti identificati dal codice 200108 provenienti da utenze domestiche.

I Comuni devono includere anche i quantitativi dei rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis.

10.1.2.3 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve comunicare i dati relativi alla raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, suddivisi in relazione ai codici rifiuto preimpostati sulla scheda di rilevazione.

Tale sezione non deve essere compilata dal soggetto che si occupa della raccolta conto terzi presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non essendo i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ricompresi tra quelli dall'allegato L-quater al D.Lgs. n. 152/2006. Qualora il soggetto diverso dal servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si occupi comunque del trasporto di questi rifiuti continuerà ad applicare le consuete modalità di compilazione del MUD.

Il dato comprende anche i rifiuti conferiti ai centri di raccolta (Cdr) istituiti in attuazione di quanto previsto dall'art.12 comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs. 49/2014, per raccogliere i RAEE domestici, siano essi gestiti direttamente o da terzi in Convenzione.

La quantità da indicare deve sommare:

- RAEE conferiti direttamente dai nuclei domestici.
- RAEE conferiti dai distributori a seguito di ritiro gratuito a fronte della vendita di nuove apparecchiature.

Il soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dovrà inoltre ripartire la stessa quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche conferiti ai centri di raccolta, divisi in base ai raggruppamenti definiti dall'allegato 1 del D.M 185/2007:

Raggruppamento 1- Freddo e clima Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi Raggruppamento 3 - TV e Monitor.

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronic, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), piccoli elettrodomestici e altro.

Raggruppamento 5 -Sorgenti luminose

Il dato relativo al Raggruppamento, laddove non immediatamente disponibile, va ricostruito a partire:

a. dai formulari di identificazione rifiuti (FIR) relativi al trasporto dei RAEE dal Centro di Raccolta all'impianto autorizzato al trattamento e recupero.

b. qualora nel Comune non sia attivo un Centro di raccolta, dalle informazioni reperibili dall'impianto autorizzato al trattamento e recupero.

Nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la suddivisione in raggruppamenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte, è possibile effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile.

10.1.2.4 Raccolta pile e accumulatori

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono comunicare i dati relativi alla raccolta separata di pile e accumulatori, suddivisi in relazione ai codici dell'elenco europeo dei rifiuti preimpostati sulla scheda di rilevazione..

Tale sezione non deve essere compilata dal soggetto che si occupa della raccolta conto terzi presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non essendo i rifiuti di pile ed accumulatori ricompresi tra quelli dall'allegato L-quater al D.Lgs. n. 152/2006.

Qualora il soggetto diverso dal servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si occupi comunque del trasporto di questi rifiuti continuerà ad applicare le consuete modalità di compilazione del MUD.

Nel caso in cui gli operatori non siano in grado di desumere dalle registrazioni effettuate la suddivisione dei rifiuti di pile e accumulatori nelle tipologie specificate (quota relativa alle pile portatili per i codici da 160601 a 160605 e 200134, e quota relativa alle batterie portatili distinte nelle tipologie piombo, Ni-Cd e altro per il codice 200133) la ripartizione può essere condotta sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.

Ai fini della compilazione del riquadro relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti di pile e accumulatori valgono le seguenti definizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 188/2008:

- pile o accumulatori portatili: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per veicoli;
- batterie o accumulatori per veicoli: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'awiamiento, l'illuminazione e l'accensione;
- pile o accumulatori industriali: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.

10.1.2.5 Raccolta multimateriale

In caso di raccolta di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti urbani effettuati utilizzando uno stesso contenitore (la cd. Raccolta multimateriale), il dichiarante dovrà indicare il dato relativo alla quantità totale di raccolta multimateriale, nell'apposita sezione, attribuendolo al codice 150106 (raccolta multimateriale) e poi specificare il dato relativo alle singole frazioni merceologiche.

Qualora non sia disponibile il dato disaggregato, la ripartizione del dato afferente al codice 150106 nelle singole frazioni merceologiche può essere condotta sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.

Il dato riportato nell'apposita sezione della scheda RU, in corrispondenza del codice 150106, deve ricomprendere il quantitativo degli scarti, mentre i valori riportati nelle singole frazioni merceologiche che compongono la raccolta multimateriale, devono essere espressi al netto degli scarti.

Ad esempio, un Comune A raccoglie 1.000,00 tonnellate/anno di 150106 di cui il 50% costituito da plastica, il 10% da metalli, il 30% da vetro e il 10% da scarti. In corrispondenza del codice 150106 andrà riportato il valore 1.000,00, mentre in corrispondenza dei pertinenti codici CER andranno riportati i seguenti valori: 150102 = 500,00; 150104 = 100,00; 150107 = 300,00.

NB: Al fine di evitare duplicazioni del dato, i quantitativi provenienti da raccolta multimateriale devono essere indicati solo in questa specifica sezione e non devono essere riportati anche in altre sezioni della scheda RU dove compaiono gli stessi codici CER.

Nel caso dei soggetti che si occupano della raccolta conto terzi presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 deve essere comunicato esclusivamente il dato totale in corrispondenza del codice 150106.

10.1.2.6 Rifiuto raccolto in convenzione

Ai sensi dell'articolo 189 comma 4, se il rifiuto è stato raccolto in regime di convenzione con soggetti pubblici e privati, il gestore del servizio deve indicare per ogni codice CER la quantità totale, espressa in peso, raccolta nell'anno di riferimento.

Tutti i dati sono espressi in tonnellate.

Avvertenze

I rifiuti urbani conferiti ai Centri di Raccolta comunali o intercomunali, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata da utenze domestiche e non domestiche, vanno sommati, per CER, alla quantità complessivamente raccolta ed indicata nella scheda RU.

10.1.2.7 Compostaggio

Tale informazione non deve essere fornita dal soggetto che si occupa della raccolta conto terzi presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Qualora nel territorio di competenza del soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione MUD sia effettuata la pratica del compostaggio domestico riportare, nello specifico riquadro della scheda RU, i quantitativi di rifiuti avviati a tale pratica. Tali quantitativi possono essere, anche, stimati sulla base della metodologia di calcolo individuata dal soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (basata, ad esempio, sul numero di abitanti che attuano la pratica del compostaggio domestico e il valore stimato del quantitativo pro capite di frazione organica prodotto).

Va inoltre riportato il dato relativo al compostaggio di comunità così come definito all'art. 183 comma 1 lettera qq bis) del D.Lgs. 152/2006 e disciplinato dal D.M. 266/2016, che i Comuni sono tenuti a comunicare a ISPRA ai sensi dell'art 8, comma 4 del citato decreto ministeriale, e il dato relativo alla quantità avviata a impianti di compostaggio autorizzati ai sensi dell'art. 214 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 (cosiddetto "compostaggio di prossimità").

10.1.2.8 Rifiuti accidentalmente pescati

Il Comune deve fornire le informazioni attinenti ai quantitativi complessivamente intercettati, sia in tonnellate che in metri cubi, al fine di ottemperare alla trasmissione dei dati obbligatori richiesti dal regolamento 2022/92/UE.

Le frazioni che contribuiscono ai valori totali sono, ai sensi del regolamento 2022/92/UE le seguenti:

Rifiuti in plastica: Reti, Boe, Scatole per il pesce, Cavi/corde, Bottiglie, Imballaggi, Reggette, Schiuma, Taniche, Fusti di olio, Fibra di vetro, Sacchi per i fertilizzanti e mangimi, Altri oggetti di grandi dimensioni

Rifiuti in metallo: Fusti di oli, Fili, Latte per vernici, Filtri dell'olio,

Rifiuti in gomma: Guanti, Pneumatici e cinghie, Stivali, Altri oggetti

Altro: Nasse da pesca in legno, Casse di legno, Pallet di legno, Altri oggetti legnosi, Corde, Indumenti e calzature, Altri oggetti in materiali tessili, Vetro, Rifiuti medici, Rifiuti sanitari, Altri oggetti

10.1.2.9 Rifiuti di attrezzi da pesca raccolti

Il Comune deve fornire le informazioni attinenti ai dati relativi alla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca effettuata nel corso dell'anno precedente in base a quanto previsto dal DM n. 354 del 30-10-2023.

I dati vanno espressi in peso (tonnellate)

È obbligatorio comunicare solo i quantitativi totali.

Rientrano tra gli attrezzi da pesca che contribuiscono ai valori totali:

> Pezze di rete in filo ritorto spesso ($0 > 1$ mm); per filo ritorto si intendono tutti i tipi di spago, filo, corda leggera, ecc. costituiti da un solo filamento (monofilamento) o da più filamenti ritorti o intrecciati tra loro a formare un'unica treccia multifilo

> Pezze di rete in filo ritorto sottile ($0 \leq 1$ mm)

> Altri attrezzi a base di plastica e loro parti

> Parti non di plastica di un attrezzo (p.es. pesi metallici, rulli di gomma, dispositivi/griglie di fuga, ecc)

> Boe, galleggianti, corde

Le frazioni che contribuiscono ai valori totali sono, ai sensi del regolamento 2022/92/UE le seguenti:

- > **Materie Plastiche:** in questa frazione rientrano i prodotti sopra indicati in: Polipropilene (PP), Polietilene (PE), Polietilene ad alto peso molecolare (HMPE), Nylon, Altro (PET,PVC, HDPE, EVA ecc), Miscele di polimeri
- > **Metalli:** in questa frazione rientrano i le parti in Acciaio, Alluminio, Piombo, Altri metalli o miscele di metalli,
- > **Gomma**

10.1.3 Riepilogo degli allegati

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, la compilazione delle schede RU e RT-NonPub e del modulo DRU, limitatamente ai rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bter), punto 2, è richiesta anche al soggetto che raccoglie tali rifiuti presso le utenze non domestiche, anche qualora tale soggetto corrisponda con il gestore del servizio pubblico di raccolta, e li conferisce al di fuori del servizio pubblico. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata il soggetto farà riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD.

Se la dichiarazione si riferisce a più di un Comune, il dichiarante deve allegare la Scheda CS nella quale riportare l'elenco dei Comuni serviti, completo di provincia di appartenenza e codice fiscale, per i quali viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, riportando negli spazi il numero totale di Moduli CS allegati alla Scheda RU.

Per ognuno dei rifiuti identificati nella SCHEDA RU vanno compilati uno o più Moduli DR-U nei quali verranno riportati gli estremi dei soggetti cui si è conferito in tutto o in parte il rifiuto per attività di recupero o smaltimento, riportando negli spazi il numero totale di Moduli DR-U allegati alla scheda RU.

Per ognuno dei rifiuti identificati nella SCHEDA RU come raccolti a seguito di apposita convenzione da soggetti pubblici o privati, vanno compilati uno o più Moduli RT-CONV nei quali verranno riportati gli estremi dei soggetti che hanno conferito tali rifiuti.

10.2 Allegati alla scheda RU

10.2.1 Modulo DR-U- (Destinazione del rifiuto urbano)

Il modulo DR-U va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
<p>Soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti</p> <p>I soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006</p>	<p>Impianti autorizzati a svolgere attività di recupero o smaltimento ai quali sono stati conferiti i rifiuti urbani raccolti e quantità conferita</p> <p>Quantità di rifiuti urbani individuati dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2 raccolti presso le utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico destinati ai impianti autorizzati a svolgere attività di recupero o smaltimento</p>

Vanno compilati ed allegati tanti Moduli DR-U quanti sono i rifiuti indicati nella SCHEDA RU conferiti a terzi, o ad un'altra unità locale dello stesso dichiarante, per attività di recupero o smaltimento:

- uno per ogni rifiuto e per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
- uno per ogni rifiuto e per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.

In capo al modulo vanno riportate le seguenti informazioni;

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale del dichiarante.

N. Progressivo DR-U Riportare il numero progressivo del Modulo allegato alla SCHEDA RU.

10.2.1.1 Dati sul rifiuto

Codice rifiuto. Riportare il codice del rifiuto conferito, che deve essere uno di quelli indicati nella SCHEDA RU cui si allega il Modulo DR-U.

Codice raggruppamento i dichiaranti che hanno istituito il centro di raccolta dei rifiuti da apparecchiature

elettriche ed elettroniche ai sensi del D.Lgs. 49/2014e che nella scheda RU hanno inserito il dato dei rifiuti raccolti aggregato in base al raggruppamento, dovranno indicare il raggruppamento anche nella scheda DRU,

Tale campo non deve essere compilato dal soggetto che si occupa della raccolta conto terzi presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non essendo i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ricompresi tra quelli dall'allegato L-quater al D.Lgs. n. 152/2006. Qualora il soggetto diverso dal servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si occupi comunque del trasporto di questi rifiuti conto terzi continuerà ad applicare le consuete modalità di compilazione del MUD.

10.2.1.2 Destinatarario

Indicare il soggetto cui si è conferito il rifiuto o i rifiuti rientranti nel raggruppamento, riportando:

- **Codice fiscale** (non la partita IVA) dell'impianto di destinazione quale recuperatore/smaltitore del rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);

- **Nome o ragione sociale del destinatario** del rifiuto o dei rifiuti rientranti nel raggruppamento.

Attenzione: Nel caso di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche va indicato il nome dell'impianto di destinazione e non il nome del sistema collettivo di finanziamento.

Sede della unità locale di destinazione. Riportare nel seguito:

- Sede dell'unità locale di destinazione del rifiuto (Provincia, Comune, Via, N. civico, C.A.P.); Se il rifiuto è stato destinato all'estero occorre riportare:

- Paese Estero. Nome del Paese estero di destinazione.

- Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.

10.2.1.3 Dati quantitativi

Quantità totale conferita nell'anno. Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell'anno di riferimento.

Quantità conferita distinta per attività di recupero o smaltimento svolta dal destinatario e la relativa unità di misura (kg o t).

Per i rifiuti urbani conferiti ai Centri di Raccolta nel modulo DR-U va indicato il destinatario finale e non il centro di raccolta.

10.2.2 Modulo RT-CONV - (Rifiuti raccolti in convenzione)

Il modulo RT-CONV va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Questa sezione non deve essere compilata dai soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Elenco dei soggetti pubblici o privati che hanno conferito i rifiuti speciali ai Comuni a seguito di apposita convenzione.

Vanno compilati ed allegati tanti Moduli RT-CONV quanti sono i rifiuti indicati nella SCHEDA RU raccolti a seguito di apposita convenzione da soggetti pubblici o privati.

In capo al modulo vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale del soggetto dichiarante.

N. progressivo RT-CONV. Riportare il numero progressivo di Modulo RT CONV allegato alla SCHEDA RU.

10.2.2.1 Dati sul rifiuto

Codice rifiuto. Riportare il codice del rifiuto raccolto, che deve essere uno di quelli indicati nella SCHEDA

RU cui si allega il Modulo RT-CONV.

10.2.2.2 Dati sui produttori

Codice fiscale. Riportare il codice fiscale del soggetto che ha conferito il rifiuto in base ad apposita convenzione.

Ragione Sociale. Riportare la Ragione Sociale del soggetto che ha conferito il rifiuto in base ad apposita convenzione.

Prov. UL produttore. Riportare la provincia ove ha sede l'Unità locale che ha conferito il rifiuto.

10.2.3 Modulo CS- (Comuni serviti)

Il modulo CS va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Questa sezione non deve essere compilata dai soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei casi in cui il servizio di gestione di tali rifiuti si riferisca a più di un Comune	Elenco dei Comuni, per i quali viene svolto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e quanti complessiva raccolta, per ciascun Comune, divisa tra Raccolta Differenziata e Raccolta Indifferenziata.

In capo al modulo vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

N. progressivo CS. Riportare il numero progressivo di Modulo CS allegato alla SCHEDA RU.

10.2.3.1 Dati sui Comuni

Comune. Riportare il nome del Comune.

Prov. Riportare la provincia di appartenenza del Comune.

Codice fiscale. Riportare il codice fiscale del Comune.

10.2.3.2 Dati quantitativi

Quantità complessiva da raccolta indifferenziata. Riportare la quantità complessiva di rifiuti derivanti da raccolta indifferenziata raccolta nel singolo Comune.

Quantità complessiva da raccolta differenziata. Riportare la quantità complessiva di rifiuti derivanti da raccolta differenziata raccolta nel singolo Comune.

10.2.4 Modulo RT - NonPub (Rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta)

Il modulo RT-NonPub va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
I soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006, anche qualora tali soggetti corrispondano con il gestore del servizio pubblico di raccolta	Elenco delle utenze non domestiche che hanno conferito i rifiuti urbani individuati dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2 al di fuori del servizio pubblico.

Vanno compilati ed allegati tanti Moduli RT-NonPub quanti sono i rifiuti indicati nella SCHEDA RU raccolti presso le utenze non domestiche che hanno conferito i rifiuti urbani individuati dall'articolo 183,

comma 1, lettera b ter), punto 2 al di fuori del servizio pubblico.

In capo al modulo vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice Fiscale. Riportare il codice fiscale del soggetto che ha conferito il rifiuto

N. progressivo RT - NonPub. Riportare il numero progressivo di Modulo RT-NonPub allegato alla SCHEDA RU.

10.2.4.1 Dati sul rifiuto

Codice rifiuto. Riportare il codice del rifiuto raccolto, che deve essere uno di quelli indicati nella SCHEDA RU cui si allega il Modulo RT-NonPub.

10.2.4.2 Dati sui produttori

Codice fiscale. Riportare il codice fiscale del soggetto che ha conferito il rifiuto avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Ragione Sociale. Riportare la Ragione Sociale del soggetto che ha conferito il rifiuto avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Prov. UL produttore. Riportare la provincia ove ha sede l'Unità locale che ha conferito il rifiuto.

10.3 Scheda CG - (Costi di gestione)

La scheda va compilata dai soggetti individuati nella tabella riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
Soggetto istituzionale responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Costi di gestione per il ciclo integrato dei rifiuti urbani.

I dati relativi ai costi e ai ricavi dovranno tenere conto di quanto previsto dalla seguente normativa:

1. DPR 27 Aprile 1999, n. 158;
2. D.M. 20 Aprile 2017;
3. Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF;
4. Deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF;
5. Determinazione ARERA N. 02/DRIF/2020;
6. Deliberazione ARERA N. 238/2020/R/RIF
7. Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;
8. Determina ARERA N.2 DRIF/2021.
9. Deliberazione 389/2023/R/RIF;
10. Determina 06 novembre 2023, n.1/DTAC/2023;
11. Deliberazione 7/2024/R/RIF.

Importante

Per ogni soggetto tenuto ai sensi della normativa vigente a comunicare i dati sui rifiuti urbani, deve essere presentata una sola scheda CG, nella quale indicare i costi di cui al Piano Economico Finanziario (PEF appendice 1, allegato A - MTR-2, deliberazione 363/2021/R/RIF, 389/2023/R/RIF, 7/2024/R/RIF, Determina n.1/DTAC/2023) per le diverse attività.

Nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. si dovrà compilare una scheda CG per ogni comune facente parte degli stessi.

In testa alla scheda va riportata la seguente informazione:

Codice fiscale del soggetto dichiarante.

Nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. andrà riportato anche il codice fiscale del comune a cui si riferisce la scheda CG.

Se il PEF è stato approvato da ARERA l'utente dovrà barrare la relativa casella.

10.3.1 Dati sui costi e ricavi

10.3.1.1 Componenti di costo variabile

A1) Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CRT

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 8, comma 8.3, del MTR-2.

A2) Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTS

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 8, commi 8.4, del MTR-2.

A3) Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CTR

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 8, comma 8.6, del MTR-2.

A4) Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CRD

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 8, comma 8.5, del MTR.

A5) Costi operativi variabili previsionali: COexp116TV

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art.9, comma 9.1, del MTR-2. (+/-)

A6) Costi operativi variabili previsionali: CQexpTV

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art.9, comma 9.2, del MTR-2.

A7) Costi operativi incentivanti variabili: COIexpTV

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 9 comma 9.3 del MTR-2.

A8) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR

Riportare la relativa voce del provento in euro. Si veda l'art. 2, comma 2.2, del MTR-2.

A9) Fattore di sharing: b

Riportare il valore del fattore. Si vedano l'art. 2, comma 2.2, del MTR-2 e l'art. 3 della Deliberazione 363/2021. (0,00 decimale)

A10) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing: b(AR)

Riportare il prodotto tra il fattore di sharing (a9) e i proventi della vendita di materiale ed energia (a8).

A11) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: Arsc

Riportare la relativa voce dei ricavi in euro. Si veda l'art. 2, comma 2.2, del MTR-2.

A12) Fattore di sharing: ω

Riportare il valore del fattore. Si vedano l'art. 2, comma 2.2, e l'art.3 del MTR-2. (0,00 decimale)

A13) Fattore di sharing: $b(1+\omega)$

Riportare il valore del fattore. Si veda l'art. 2, comma 2.2, del MTR-2. (0,00 decimale)

a14) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing:

$b(1+\omega)$ Arsc

Riportare il prodotto tra il fattore di sharing (a13) e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi (a11).

A15) Componente a conguaglio relativa ai costi variabili: RctotTV (+/-)

Riportare il valore della relativa voce in euro. Si veda l'art. 2, comma 2.2 e l'art. 18, del MTR-2.

A16) Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE

Riportare il valore della relativa voce in euro. Si veda l'art. 7, comma 7.1, del MTR-2.

A17) Recupero delta ($\Sigma ta - \Sigma T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2-PARTE VARIABILE

Riportare il valore della relativa voce in euro. Si veda l'art. 4, comma 4.5, del MTR-2.

ΣTV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6 Del.363/2021/R/Rif (+/-)

Riportare la somma dei costi di cui alle voci a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7-a10-a14+a15+a16+ a17. Si noti che i fattori a10 e a14 trattandosi di ricavi vanno portati in detrazione.

10.3.1.2 Componenti di costo fisso

B1) Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CSL

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 8, comma 8.2, del MTR-2.

Costi Comuni

B2) Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 11, comma 11.1, del MTR-2.

B3) Costi generali di gestione: CGG

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 11, comma 11.1, del MTR-2.

B4) Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 11, comma 11.1, del MTR-2.

B5) Altri costi: COAL (+/-)

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art. 11, comma 11.1, del MTR-2.

B6) Totale Costi comuni: CC (+/-)

Riportare la somma dei costi di cui alle voci $b_2+b_3+b_4+b_5$.

Costi d'uso del Capitale

C1) Ammortamenti: Amm

Riportare la relativa voce in euro. Si vedano l'art. 12, e l'art. 15 del MTR-2.

C2) Accantonamenti: Acc

Riportare la sommatoria delle voci $c_{2.1}+c_{2.2}+c_{2.3}+c_{2.4}$. Si vedano l'art. 12 e l'art. 16 del MTR-2.

C3) Remunerazione del capitale investito netto: R

Riportare la relativa voce in euro. Si vedano l'art. 12 e l'art. 14, del MTR-2.

C4) Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: RLIC

Riportare la relativa voce in euro. Si vedano l'art. 12 e l'art. 14, commi 14.6 e 14.7, del MTR.

C5) Costi d'uso del capitale di cui all'art.13. comma 13.11 del MTR-2: Ck proprietari

Riportare la relativa voce in euro. Si veda l'art.13 comma 13.11 del MTR.

C6) Totale Costi d'uso del capitale: CK

Riportare la somma dei costi di cui alle voci $c_1+c_2+c_3+c_4+c_5$.

D1) Costi operativi fissi previsionali di cui all'art.9.comma 9.1 del MTR-2: COexp116TF (+/-)

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art.9, comma 9.1, del MTR-2.

D2) Costi operativi fissi previsionali: CQexpTF

Riportare la relativa voce di costo in euro. Si veda l'art.9, comma 9.2, del MTR-2.

D3) Costi operativi incentivanti fissi: COlexpTF

Riportare la relativa voce in euro. Si veda l'art. 8, del MTR-2.

D4) Componente a conguaglio relativa ai costi fissi:RCtot_{TF} (+/-)

Riportare il valore della relativa voce in euro. Si veda l'art. 19 del MTR-2. (+/-)

D5) Oneri relativi all'IVA indetraibile -PARTE FISSA

Riportare il valore della relativa voce in euro. Si veda l'art. 7, comma 7.1, del MTR-2.

D6) Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2-PARTE FISSA

Riportare il valore della relativa voce in euro. Si veda l'art. 4, comma 4.5, del MTR-2.

ΣTF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui all'art. 4.6 Del.363/2021/R/Rif (+/-)

Riportare la somma dei costi di cui alle voci $b_1+b_6+c_6+d_1+d_2+d_3+d_4+d_5+d_6$.

$\Sigma T = \Sigma TV + \Sigma TF$ prima delle detrazioni di cui all'art.4 comma 4.6 Del.363/2021/R/Rif

$\Sigma T = \Sigma TV + \Sigma TF$ dopo delle detrazioni di cui all'art.4 comma 4.6 Del.363/2021/R/Rif.

10.3.1.3 Grandezze fisico - tecniche

E1) Raccolta differenziata %

Riportare il valore percentuale della raccolta differenziata 0,00 dati con decimali

E2) q a-2 tonnellate

Riportare la quantità dei rifiuti prodotti nell'anno "a-2" in tonnellate

E3) Costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg0,00 dati con decimali

Vedi art 5 MTR-2

E4) Benchmark di riferimento (cent € /kg)(fabbisogno standard/costo medio settore) 0,00 dati con decimali vedi art 5 MTR-2

10.3.1.4 Coefficiente di gradualità

G1) Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata: $\gamma_1(-)$ 0,00 decimali

Riportare il valore del fattore valorizzato tenendo conto della coerenza tra la percentuale di raccolta

differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari , vedi artt 3 e 5 MTR-2.

G2) Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: γ_2 (-) 0,00 decimali

Riportare il valore del fattore quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevate nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero, vedi artt 3 e 5 MTR-2.

Totale γ ($\gamma_1 + \gamma_2$) (-) 0,00 decimali

Riportare la somma dei valori delle due componenti γ_1 e γ_2 , vedi art. 5 del MTR-2.

Coefficiente di gradualità ($1 + \gamma$) 0,00 decimali Vedi art.5 del MTR-2

10.3.1.5 Verifica del limite di crescita

Vanno indicati dati percentuali positivi con due cifre decimali

H1) r_{pi_a} %

Riportare la percentuale del tasso di inflazione programmata. Vedi art. 4, comma 4.2 e 4.2bis del MTR-2

H2) Coefficiente di recupero di produttività X_a %

Riportare la percentuale del coefficiente di recupero di produttività determinato dall'Ente territorialmente competente. Vedi art. 4, comma 4.2 del MTR-2

H3) Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QL_a %

Riportare la percentuale del coefficiente di miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti. Vedi art. 4, comma 4.2 del MTR-2

H4) Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a %

Riportare la percentuale del coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Vedi art. 4, comma 4.2 del MTR-2

H5) Coefficiente per D.Lgs. n.116/20 C_{116} %

Riportare la percentuale del coefficiente indicato dall'Ente territorialmente competente, riconducibile alle novità normative introdotte dal D.Lgs. n.116/20. Vedi art. 4, comma 4.4 del MTR-2

H6) Coefficiente per recupero inflazione CRI_a %

Riportare la percentuale del coefficiente indicato dall'Ente territorialmente competente che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti. Vedi art.4, comma 4bis del MTR-2

H7) Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p %

Il parametro è determinato dalla seguente formula $r_{pia} - X_a + QL_a + PG_a$ Vedi art. 4.2 del MTR-2

H8) ($1 + p$) 0,0000 decimale - valore non percentuale

ΣTa

Riportare il valore dato dalla sommatoria $\Sigma T = \Sigma TV - \Sigma TF$ dopo le detrazioni di cui all'art.4 comma 4.6 Del.363/2021/R/Rif

ΣTV_{a-1}

Riportare la sommatoria delle componenti di costo variabili dell'anno a-1

ΣTF_{a-1}

Riportare la sommatoria delle componenti di costo fisse dell'anno a-1

$\Sigma Ta-1$

Riportare il valore $\Sigma TV_{a-1} + \Sigma TF_{a-1}$

$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$

Riportare il valore ottenuto dal rapporto delle entrate tariffarie dell'anno di riferimento "a" e le entrate tariffarie dell'anno "a-1"

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

Delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)

Tva dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)

Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)

Ta = Tva + Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2021 - parte fissa

Σ Tva = totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

Σ Tfa = totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

Totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021

R1 Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. - art. 3.1bis, del MTR-2 Deliberazione 363/2021/R/Rif; articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF

H: grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata - art. 8 Deliberazione 389/2023
Grandezze per la determinazione del parametro H di partenza:

AR^{agg}_{sc_si}: totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio

CRD^{agg}_{sc_si}: totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio

H di partenza indicare il valore calcolata

Classe di partenza H - vedi tabella art. 8.2 Deliberazione 389/2023

10.3.1.6 Attività esterne al ciclo integrato RU

Riportare la voce di costo in euro relativa a tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità (comma 1.1 Allegato A "MTR-2" Deliberazione 363/2021/R/Rif integrato e modificato dalle deliberazioni 389/2023/R/RIF, 7/2024/R/RIF e dalla Determina 6 novembre 2023, n.1/DTAC/2023).

10.3.1.7 Indicazione sul regime di prelievo applicato

Indicare quale tipologia di prelievo è applicato fra quelli di seguito descritti:

1) TARI TRIBUTO PRESUNTIVA (Art. 1, commi 651 e 652 legge 147/2013)

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99 (c. 651 L. 147/2013). In alternativa il comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte (c. 652 L. 147/2013).

2) TARI TRIBUTO PUNTUALE (Art. 1, comma 651 legge 147/2013)

Nell'adozione della Tari Tributo puntuale la parte variabile del tributo è calcolata attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferita; l'applicazione dei sistemi di misurazione previsti dal DM 20 aprile 2017 per il tributo puntuale è facoltativa e non obbligatoria.

3) TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA (Art. 1, comma 668 della L.147/2013)

La TARIFFA PUNTUALE avente natura CORRISPETTIVA, indica una controprestazione del servizio rifiuti avente natura patrimoniale (non tributaria), volontariamente istituita dalle autorità comunali che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale: è specificatamente diretta a garantire l'effettiva commisurazione tra la tariffa richiesta a ciascuna utenza e il servizio in concreto ad essa offerto e/o da essa usufruito. Per la tariffa rifiuti di natura patrimoniale l'applicazione dei sistemi di misurazione previsti dal DM 20 aprile 2017 è obbligatoria.

4) TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA CORRETTA (art. 1, comma 668 della L. 147/2013, art. 9 DM 20/2017)

La TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA CORRETTA indica una tariffa rifiuti di natura patrimoniale (non tributaria), la cui ripartizione dei costi del servizio rifiuti tra le utenze tiene conto, oltre che della misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti da ciascuna di esse, anche dei sistemi correttivi conformi alla previsione dell'art. 9 del DM 20 aprile 2017.

10.3.1.8 Modalità di raccolta in caso di applicazione di metodi di raccolta puntuali

Indicare, in caso di applicazione del sistema di tariffazione puntuale, la modalità di raccolta adottata tra quelle di seguito indicate. Selezionare la voce "altro" se la modalità di raccolta adottata non rientra in nessuna fra quelle descritte.

- A.1 Sistema con cartellini dotati di codici a barre;
- A.2 Contenitori riutilizzabili dotati di transponder;
- A.3 Sacchi a perdere dotati di transponder UHF;
- A.4. Identificazione con pesatura;
- A.5 Sacco prepagato;
- A.6. Sacco pagato in fattura;
- B) Modalità di raccolta puntuale nei contenitori di raccolta stradali e in punti di conferimento;
- C) Modalità di raccolta combinata (Es. A.2+B);
- D) Altro.

10.3.2 Modulo MDCR - (Costi di raccolta)

Il modulo MDCR va compilato dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Costi di gestione e ricavi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani differenziati

I moduli MDCR non devono essere compilati dai soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Va compilato ed allegato alla Scheda CG un Modulo MDCR per ogni rifiuto raccolto in modo differenziato. Nel caso di raccolta multimateriale va compilato un unico modulo MDCR comprensivo dei costi relativi a tutte le frazioni merceologiche contenute nella raccolta multimateriale, riferito al codice 150106.

Nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all'aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato.

In capo al modulo vanno riportate le seguenti informazioni:

Codice Fiscale del soggetto dichiarante.

N. progressivo Modulo MDCR. Riportare il numero del Modulo MDCR compilato ed allegato alla Scheda CG.

10.3.2.1 Dati sul rifiuto

Codice rifiuto. Riportare il codice rifiuto raccolto in modo differenziato già riportato nella SCHEDA RU.

Quantità. Riportare la quantità totale raccolta del singolo rifiuto. Il dato deve coincidere con quello indicato nella scheda RU, per la raccolta differenziata.

10.3.2.2 Dati sui costi e ricavi

Riportare il dettaglio dei costi e dei ricavi relativi ad ogni singolo rifiuto raccolto in modo differenziato individuato sulla base del codice EER.

Le informazioni relative alle componenti CTRDIFF e ARDIFF sono rispettivamente concernenti ai costi di trattamento e recupero dei soli rifiuti urbani differenziati e ai proventi della vendita di materiale ed energia derivanti dai soli rifiuti differenziati.

10.3.2.3 Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata -

A3) Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati: CTRDIFF

Riportare la relativa voce di costo in euro del singolo rifiuto raccolto in modo differenziato individuato sulla

base del codice EER.

A4) Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CRD

Riportare la relativa voce di costo in euro del singolo rifiuto raccolto in modo differenziato individuato sulla base del codice EER.

Totale costi a3+a4)

Riportare la somma dei costi di cui alle voci a3+a4.

10.3.2.4 Ricavi

A6) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - ARDIFF

Riportare la relativa voce dei ricavi in euro del singolo rifiuto raccolto in modo differenziato individuato sulla base del codice CER. Si veda l'art. 2, comma 2.2, del MTR-2.

A9) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - ARSC

Riportare la relativa voce dei ricavi in euro del singolo rifiuto raccolto in modo differenziato individuato sulla base del codice CER. Si veda l'art. 2, comma 2.2, del MTR-2

11 Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

La Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere presentata esclusivamente via telematica e non può essere presentata su supporto cartaceo.

11.1 Scheda anagrafica

Le informazioni anagrafiche non devono essere comunicate dai produttori ma dalla Camera di commercio attraverso l'interconnessione telematica diretta con il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del DM 185 del 25 settembre 2007.

I dati della sede legale del dichiarante alla quale va intestata la dichiarazione sono quindi già valorizzati.

La Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va compilata esclusivamente via telematica utilizzando il sistema accessibile tramite il portale www.registroaee.it

11.2 Scheda IMM-AEE - (Imnesso sul mercato)

La scheda IMM-AEE va compilata, esclusivamente via telematica, dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche così come definiti dall'articolo 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 14/3/2014 n. 49 iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Per comunicare i dati relativi alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all'allegato III come ulteriormente suddivise dall'allegato IV del D.Lgs. 14/3/2014 n. 49 che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha immesso sul mercato.

I dati che devono essere comunicati sono i seguenti.

Prodotto	Apparecchiatura, così come definita nell'allegato IV del D.Lgs. 49/2014 Nel sistema telematico è precompilato, in quanto ripreso dal Registro Nazionale dei produttori, l'elenco delle apparecchiature per il quale il dichiarante è iscritto al Registro Nazionale dei produttori (ripreso dal Registro Nazionale),II produttore non può comunicare la quantità immessa sul mercato di apparecchiature per le quali non risulta iscritto al Registro. Per fare ciò dovrà, preliminarmente, effettuare una pratica di variazione;
Quantità	Quantità totale, espressa in peso e, ove previsto dalla normativa, in pezzi di AEE immesse sul mercato nell'anno di riferimento, con indicazione obbligatoria dell'unità di misura utilizzata (kg o t).

	<p><u>Osservazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il dichiarante nell'anno (o negli anni) di riferimento NON ha immesso sul mercato le apparecchiature indicate, dovrà esplicitamente indicare il valore 0 (zero). Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se il campo quantità non viene compilato per tutte le apparecchiature • Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se non viene indicata l'unità di misura • Se il produttore risulta iscritto per il medesimo prodotto sia con tipologia domestica che con tipologia professionale, potrà barrare la casella "stima" per indicare che, non disponendo dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilità una stima di tale suddivisione.
--	--

11.3 Scheda R-PROD - (Raccolto dai produttori)

La scheda R-PROD va compilata, esclusivamente via telematica dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
<ul style="list-style-type: none"> - Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali che non aderiscono ad alcun sistema collettivo di finanziamento - Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e professionali che aderiscono ad un sistema collettivo ma per i quali le predette informazioni non sono comunicate dal sistema collettivo 	<p>Dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, ed avviate a recupero di materia ed energia nell'anno solare precedente</p>

Va compilata una scheda per ciascuna delle categorie di RAEE, di cui alla classificazione prevista dall'allegato III del D.Lgs. 49/2014 che sono state raccolte dal produttore I dati che devono essere comunicati sono i seguenti.

Categoria	In sede di compilazione il sistema riprende dalla posizione del produttore, così come risulta al Registro Nazionale, l'elenco delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato III al D.Lgs. 49/2014, per le quali il produttore è iscritto
Tipologia	Domestica o professionale
RAEE raccolti	Quantità totale raccolta di RAEE aggregata per ciascuna categoria, espressa in peso, di RAEE raccolte nell'anno di riferimento, con indicazione dell'unità di misura utilizzata (kg o t).
RAEE avviati a recupero di materia	Quantità totale di RAEE avviata a recupero di materia aggregata per ciascuna categoria, espressa in peso, nell'anno di riferimento, con indicazione dell'unità di misura utilizzata (kg o t).
RAEE avviati a recupero di energia	Quantità totale di RAEE avviata a recupero di energia aggregata per ciascuna categoria, espressa in peso, nell'anno di riferimento, con indicazione dell'unità di misura utilizzata (kg o t).

Attenzione

- Se il dichiarante nell'anno (o negli anni) di riferimento NON ha raccolto sul mercato le apparecchiature indicate, dovrà esplicitamente indicare il valore 0 (zero). Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se il campo quantità non viene compilato per tutte le apparecchiature.
- Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se non viene indicata l'unità di misura.

11.4 Scheda RTOT-SCF- (Raccolta totale del sistema collettivo)

La scheda RTOT SCF va compilata, esclusivamente via telematica dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata, al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
Sistemi Collettivi di finanziamento istituiti ai sensi del D.Lgs. 49/2014	per comunicare i dati relativi al peso complessivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014 raccolte attraverso tutti i canali, avviate a recupero di materia ed energia nell'anno solare precedente per conto dei produttori loro aderenti, distinte per tipologia.

I dati che devono essere comunicati sono i seguenti.

Categoria	In sede di compilazione il sistema riprende dalla posizione del sistema collettivo così come risulta al Registro Nazionale l'elenco delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all'allegato III al D.Lgs. 49/2014, per le quali il sistema è iscritto
Tipologia	Domestica o professionale
RAEE raccolti	Quantità totale raccolta di RAEE aggregata per ciascuna categoria, espressa in peso, di RAEE raccolte nell'anno di riferimento, con indicazione dell'unità di misura utilizzata (kg o t).

Osservazioni

- *Se il dichiarante nell'anno (o negli anni) di riferimento NON ha raccolto sul mercato le apparecchiature indicate, dovrà esplicitamente indicare il valore 0 (zero). Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se il campo quantità non viene compilato per tutte le apparecchiature per le quali il sistema collettivo risulta iscritto al registro.*
- *Il sistema telematico non consentirà di proseguire la compilazione se non viene indicata l'unità di misura.*
- *La quantità complessivamente raccolta deve essere maggiore o uguale alla somma delle quantità avviate a recupero di materia o di energia.*

11.4.1 Modulo DR-AEE - (Destinazione del rifiuto da AEE)

Il modulo DR-AEE va compilato, esclusivamente via telematica in allegato alle schede RTOT-SCF e R-PROD dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni:

Quali soggetti devono presentare la scheda	Per comunicare cosa
Sistemi Collettivi di finanziamento istituiti ai sensi del D.Lgs. 49/2014	Dati relativi alle quantità complessive di apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite nell'anno solare precedente, per conto dei produttori che hanno delegato al sistema collettivo di finanziamento la presentazione della scheda, ai soggetti autorizzati al trattamento, con indicazione dall'operazione di trattamento svolta.
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e professionali che non aderiscono ad alcun sistema collettivo di finanziamento Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e professionali che aderiscono ad un sistema collettivo ma per i quali le predette informazioni non sono comunicate dal sistema collettivo	Dati relativi alle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite nell'anno solare precedente ai soggetti autorizzati al trattamento, con indicazione dall'operazione di trattamento svolta.

Va compilato un Modulo DR-AEE:

- Per ogni categoria di apparecchiature dalla quale derivano i rifiuti conferiti
- Per ogni rifiuto conferito
- Per ogni destinatario del rifiuto

Vanno indicate le seguenti informazioni:

Categoria RAEE	Categoria RAEE in riferimento alla classificazione di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014 cui è riferito il modulo
-----------------------	--

Codice rifiuto	Codice del rifiuto cui si riferisce il Modulo
Destinatario del rifiuto	<ul style="list-style-type: none"> • Codice fiscale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia). • Nome o ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto.
Sede impianto di destinazione (se nazionale)	Indirizzo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto Se non nazionale indicare <ul style="list-style-type: none"> • Paese Estero. Nome del Paese estero di destinazione • Codice di cui agli allegati III e IV al Regolamento (CE) 1013/2006 e successive modificazioni.
Quantità conferita nell'anno	Quantità totale di rifiuto, espressa in peso, per ciascuna categoria AEE di cui all'allegato III del D.Lgs. 49/2014, conferita al destinatario nell'anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).
Dettaglio delle attività svolte	Operazione di recupero/smaltimento alla quale è stato destinato il rifiuto. In caso di destinazione del rifiuto a diverse operazioni di recupero/smaltimento indicare la quantità destinata a ciascuna operazione. Si ricorda che è necessario precisare l'attività di effettivo recupero svolta dal destinatario e non la messa in riserva (R13)

ALLEGATO 2 - SEZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA

Modello in formato PDF [(dimensioni: 78 Kb)]

ALLEGATO 3 - MODELLI RACCOLTA DATI

SEZIONE ANAGRAFICA

Scheda in formato PDF [(dimensioni: 87 Kb)]

COMUNICAZIONE RIFIUTI

Scheda in formato PDF [(dimensioni: 160 Kb)]

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO

Scheda in formato PDF [(dimensioni: 181 Kb)]

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI SEZIONE CONSORZI

Scheda in formato PDF [(dimensioni: 123 Kb)]

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI

Sezione gestori rifiuti di imballaggio

Scheda in formato PDF [(dimensioni: 135 Kb)]

COMUNICAZIONE RAEE

Scheda in formato PDF [(dimensioni: 160 Kb)]

COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Scheda in formato PDF [(dimensioni: 250 Kb)]

COMUNICAZIONE AEE - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Scheda in formato PDF [(dimensioni: 52 Kb)]

ALLEGATO 4 - INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) VIA TELEMATICA

Nota Introduttiva

Quanto descritto nel seguito si riferisce esclusivamente alle modalità da seguire per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (di seguito MUD) mediante invio telematico alla Camera di Commercio competente.

Ogni precedente nota tecnica è annullata e sostituita dalla presente.

I MUD presentati tramite invio telematico che non dovessero rispettare le specifiche tecniche raccomandate non potranno essere accolti.

L'Unioncamere provvede a predisporre un prodotto software per la compilazione del MUD e la predisposizione del file da inviare telematicamente.

Il software per la compilazione del MUD e la documentazione tecnica per la definizione del formato di esportazione dei dati verranno diffusi gratuitamente dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta e saranno resi disponibili attraverso i seguenti siti Internet:

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy <https://www.mimit.gov.it>
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
<https://www.mase.gov.it>
- Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
<https://www.isprambiente.gov.it>
- Unioncamere <https://www.unioncamere.gov.it>
- InfoCamere <https://www.infocamere.it>
- Ecocerved <https://www.ecocerved.it>

L'invio telematico del MUD dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il portale <https://www.mudtelematico.it>

Sul medesimo portale sarà resa disponibile un'applicazione che consente a chiunque di eseguire il controllo della correttezza del formato del file da inviare telematicamente.

I soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi di questa modalità di invio, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali risidenti nella stessa provincia, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili

della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Non sono oggetto del presente documento le specifiche relative alle seguenti comunicazioni:

- **Comunicazione rifiuti semplificata:** la presentazione della comunicazione di cui in Allegato 2 avviene via PEC all'indirizzo: comunicazionemud@pec.it
- **Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione:** la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il sito <https://www.mudcomuni.it>
- **Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche:** la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il portale dedicato, raggiungibile dal sito <https://www.registroaee.it>
- **Comunicazione imballaggi, Sezione Consorzi:** la compilazione deve avvenire esclusivamente tramite il software MUD predisposto da Unioncamere e reso disponibile tramite i siti indicati nella nota introduttiva. La comunicazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il sito <https://www.mudtelematico.it>

Caratteristiche del file di esportazione.

Il formato di esportazione è basato su una struttura sequenziale multirecord inserita in un unico file di testo organizzato in modo tale da poter contenere più dichiarazioni MUD appartenenti ad uno stesso soggetto dichiarante o a soggetti dichiaranti diversi. In entrambi i casi si richiede che le unità locali alle quali si riferiscono le dichiarazioni risiedano nella stessa provincia.

Non è quindi possibile presentare un file MUD contenente dichiarazioni destinate a diverse province.

La sequenza da seguire durante l'esportazione dei dati prevede che il record tipo XX sia il primo in assoluto e sia unico nel file, seguito dalle dichiarazioni organizzate in forma omogenea in "pacchetti" di record (XX, {AA, AB, BA, BB}, ... {AA, AB, BA, BB, VC, VD, VF}, ...).

Si raccomanda di evitare l'ordinamento alfabetico "globale" dei tipi record che produrrebbe "pacchetti" di record dello stesso tipo mischiando tra loro le dichiarazioni presentate.

Tutte le specifiche tecniche del formato di esportazione sono rese disponibili attraverso i siti internet indicati sopra.

Codici Attività Economica e Codici Rifiuto.

Si ricorda che il codice ISTAT dell'attività economica deve essere riportato senza i punti che separano ramo, classe e sottoclasse. Inoltre, è necessario trattarlo come tipo "STRING" con allineamento a sinistra in quanto gli zeri a sinistra SONO SIGNIFICATIVI. La tabella di decodifica delle attività economiche utilizzata nel MUD è quella fornita dall'ISTAT e denominata "Ateco 2007 - aggiornamento 2022" costituita da codici attività a 6 cifre.

I codici rifiuto che terminano con 2 zeri sono da considerarsi solo come titolo della "Classe" alla quale il rifiuto appartiene e quindi non devono essere utilizzati in sede di dichiarazione.

Tabelle di decodifica.

Per tutte le descrizioni codificate si faccia riferimento alle seguenti tabelle:


- Codifica europea EER di cui alla Decisione della Commissione 2014/955/CE del 18 dicembre 2014, riportata all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 così come modificata dal D.Lgs. 2 settembre 2020 n.116
- Istat Attività Economiche 2007 - aggiornamento 2022
- Istat Province
- Istat Comuni

Trasmissione del file dati MUD.

L'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica mediante il portale web all'indirizzo <https://www.mudtelematico.it> attraverso il quale sarà possibile espletare tutte le formalità necessarie per la consegna.

Schema di riferimento della modulistica.

Lo schema seguente riporta la gerarchia della modulistica così come definito nelle istruzioni per la compilazione del MUD.



[...]